



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento Agricoltura e Alimentazione**

Via G.B. Trener, 3 – 38100 Trento  
Tel. 0461/495872 - Fax 0461-495796

TRENTO, 17 Dicembre 2007

Prot. N. 2.869/D325/2007

**Dott. J.M Sousa Uva**

Commissione Européenne Direction Générale de  
l'Agriculture et du Développement Rural  
Direction EI. Programmes de développement rural I  
EI.4. Hongrie Italie et Malte  
B-1049 Bruxelles – Belgique

**e.p.c. Dott. G. Blasi**

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
Direzione Generale delle Politiche Strutturali  
Via XX Settembre, 20  
I-00187 Roma

**Oggetto: Risposte della Amministrazione della Provincia autonoma di Trento alle osservazioni dei servizi della Commissione sul Programma “Trento” Italia n. CCI 2007IT06RPO011**

Egregio Dr. Sousa Uva,

Alla vostra comunicazione riportante le osservazioni fatte dai servizi della Commissione al nostro Piano di sviluppo rurale 2007-2013, segue la risposta puntuale data dai nostri uffici.

Prima di procedere con l'esposizione delle risposte, desideriamo portare all'attenzione dei servizi coinvolti nell'analisi, che il Piano è stato sottoposto, ormai da tempo, a profonda revisione e riorganizzazione, a seguito di colloqui e confronti chiarificatori avvenuti con altre regioni.

In primo luogo ci preme sottolineare che l'attuale piano risponde in maniera molto più dettagliata ai Regolamenti comunitari 1698/2005 e 1974/2006 nelle loro richieste specifiche. Risulta inoltre coerente e conforme al Piano Strategico Nazionale e coerente al Quadro Strategico Comunitario. Per garantire questa coerenza e conformità si è proceduto a rivedere la parte descrittiva del contesto geografico sul quale incide la programmazione, svolgendola secondo i temi esplicitati dall'Allegato II del Reg. 1974/2006 e dando il rilievo richiesto alle problematiche ambientali.

Si ritiene così di essere andati incontro alle richieste avanzate attraverso le osservazioni generali dei servizi della Commissione.

Rispondendo in particolare ai punti riportati nella comunicazione si evidenzia che è stato curato, attraverso la revisione della strategia, il collegamento delle misure di intervento con i bisogni evidenziati nella fase di analisi, nel tentativo di bilanciare gli interventi sul territorio in relazione ai fabbisogni emersi per le diverse tipologie di impresa e in relazione alle diverse condizioni di svantaggio del territorio provinciale.

Circa gli aspetti legati alla territorializzazione e alle relative priorità tematiche, come ampiamente descritto all'interno del PSR, l'intero territorio della provincia di Trento ai sensi della direttiva CEE 268/75 è considerato svantaggiato di montagna. Il PSN ha classificato l'intera provincia quale area rurale con problemi complessivi di sviluppo (Zona D) riconoscendo così gli svantaggi strutturali che gravano sulla regione. Solo il capoluogo, Trento è stato classificato come Polo urbano (Zona A). Di conseguenza l'applicazione delle misure del PSR, in coerenza con quanto esposto nel PSN, risulta trasversale a tutto il territorio provinciale rispetto all'applicazione delle misure degli assi I e II. Le misure dell'asse III sono invece state riservate esclusivamente all'area (D). Anche l'asse IV trova applicazione nei territori (D). In particolare il PSR ha già individuato la zona dove sarà sviluppata la strategia Leader. A tale proposito come meglio precisato nel relativo capitolo del PSR la Provincia ha operato nell'ottica di sviluppare l'approccio "botton up" in aree nuove a questa strategia di sviluppo.

L'analisi dei settori agricolo e forestale è stata ampliata ed approfondita nella parte generale. La divisione dell'analisi Swot in diversi capitoli ha consentito di legare i bisogni specifici emersi da questo approfondimento con gli interventi che si intende adottare. La dimostrazione che gli investimenti sono finalizzati alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti appare nel capitolo 3.2, lì dove si indicano le priorità territoriali e le priorità settoriali.

Limitandoci ai settori più rappresentativi, si riporta qualche esempio non esaustivo della questione:

- nel settore frutticolo e delle colture minori sono necessari interventi nel settore della produzione mediante lavori di bonifica, rifacimento di impianti di irrigazione, strutture per il deposito di macchine e attrezzi, acquisto di attrezzature, realizzazione di reti antigrandine e antipioggia. Gli interventi nel settore della conservazione e trasformazione a livello aziendale saranno limitati a qualche caso isolato, relativo alle poche aziende non associate al sistema cooperativo provinciale. Il ruolo principale nella valorizzazione delle produzioni frutticole è mantenuto in capo a centrali organizzate, prevalentemente in forma cooperativa per le quali sono previsti interventi finalizzati all'ammodernamento degli impianti e

delle tecnologie. Il rinnovo delle piantagioni agricole sarà finanziato con i fondi dei programmi operativi delle O.C.M. ortofrutta.

- Nel settore viti-enologico, oltre ai miglioramenti fondiari e l'acquisto di macchinari sono previsti interventi strutturali per la trasformazione proposti dalle aziende che vinificano in proprio l'uva prodotta in azienda. La gran parte della trasformazione è delegata a strutture a carattere associativo che raccolgono oltre l'80% dell'uva prodotta a livello provinciale e che abbisognano di continui interventi per l'ammodernamento delle strutture e degli impianti e l'adeguamento tecnologico dei processi. Il rinnovo dei vigneti sarà finanziato con i fondi dei programmi operativi delle O.C.M. nel settore viti-enologico.
- Il settore dell'allevamento delle vacche da latte è presente nelle aree più difficili della montagna alpina e necessita dei maggiori interventi strutturali per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture dedicate all'allevamento. Altrettanto importante risulta inoltre il rinnovo del parco macchine per la raccolta e conservazione del foraggio, in coerenza con gli obiettivi generali dell'asse II, relativo al mantenimento delle colture estensive nelle aree svantaggiate di montagna. Per quanto riguarda la trasformazione sono previsti alcuni interventi per la realizzazione di piccoli caseifici aziendali, che potranno essere proposti da aziende non associate al sistema cooperativo provinciale, oppure dai soggetti agricoli gestori e/o proprietari delle strutture di alpeggio estivo. A strutture prevalentemente associate viene demandata la fase di trasformazione per la quale sono richiesti interventi di adeguamento ed ammodernamento per garantire, pur nel rispetto della tradizione, la qualità delle produzioni nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Gli approfondimenti di analisi apportati nella nuova stesura del PSR sono intesi a meglio descrivere la situazione della provincia di Trento in ordine agli aspetti ambientali in generale e all'applicazione della direttiva nitrati e della direttiva quadro acqua, più in particolare. Come si può bene ricavare dalla lettura del PSR la Provincia di Trento, presenta una buona situazione sia con riferimento allo stato di salute delle acque (non sono state individuate in Trentino zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), dell'aria (l'importante estensione delle foreste e la loro gestione particolarmente conservativa garantisce un positivo impatto in termini di fissazione dell'anidride carbonica), che nel mantenimento della stabilità dei versanti e del livello di sostanza organica nei terreni coltivati (suolo).

Un ruolo fondamentale negli aspetti di manutenzione, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente è svolto dagli operatori agricoli soprattutto quelli di montagna operanti nel settore zootecnico e di allevamento da latte. Le azioni di sostegno proposte dal PSR per le aziende agricole rivestono quindi una importanza strategica nei confronti dell'ambiente.

L'analisi e la descrizione delle aree rurali trentine è stata ampliata e resa più precisa nell'individuazione delle caratteristiche peculiari del mondo rurale e delle difficoltà oggettive che esso deve affrontare. Si è partiti da una analisi della struttura dell'economia rurale, per procedere allo studio delle esigenze infrastrutturali locali per finire con una analisi demografica nei suoi diversi aspetti (occupazione, formazione...). In particolare si evidenziano due ambiti di intervento: uno legato al sostegno delle attività di diversificazione e l'altro riferito a garantire e migliorare i servizi essenziali alle popolazioni rurali.

Con riferimento alle attività di diversificazione si condivide la necessità di sviluppare tali attività, utili e necessarie all'integrazione del reddito delle aziende agricole di montagna. Il rispetto della normativa fiscale nazionale prevede che tali attività risultino complementari, e quindi in subordine, all'attività principale agricola. Per poter quindi adeguatamente sviluppare le attività di diversificazione occorre, per la realtà della provincia di Trento, proseguire con i sostegni riferiti all'asse I "*Competitività*" già attivati con la precedente programmazione.

Circa le azioni di potenziamento dei servizi essenziali alle popolazioni rurali si evidenzia che la Provincia di Trento (grazie anche alla sua Autonomia speciale) opera con un forte impiego di risorse proprie al fine di garantire ai propri cittadini condizioni di servizio caratterizzate da alta efficienza e puntualità territoriale. Peraltro la ripartizione delle risorse fra le azioni per la "diversificazione" e "servizi essenziali" è stata rivista introducendo una specifica misura, la 321 "*Servizi essenziali per la popolazione rurale*", che consente un migliore bilanciamento all'interno dell'Asse III. Si tenga anche conto che le risorse destinate all'Asse IV vanno a rinforzare gli interventi a favore della qualità della vita nelle aree rurali.

La strategia del Piano è stata riformulata nei capitoli 3.2 e 4.1, con i quali si sono esplicitate le priorità e le finalità di intervento in sintonia con gli obiettivi del PSN e gli Obiettivi strategici comunitari.

Anche se dall'analisi condotta nella parte descrittiva non appaiono criticità diffuse sul territorio, la presenza di problemi puntuali unitamente alla fragilità dell'ecosistema alpino, impone l'adozione di misure agroambientali finalizzate in particolare alla riduzione di input chimici e alla salvaguardia della biodiversità sia di tipo naturale (es. azione 214 C) che collegata alle pratiche agricole (es. azioni 214 E ed F). Gli interventi previsti dalle misure ambientali forestali contribuiscono inoltre alla conservazione del suolo e all'aumento dell'assorbimento di anidride carbonica.

Per citare i principali interventi di tipo agroambientale, oltre all'attivazione di un intervento specifico a sostegno dei metodi dell'agricoltura biologica da attuarsi in particolare nei contesti agricoli a maggior rischio di intensificazione, le azioni dirette a promuovere forme gestionali delle aree prative e pascolive rispondono alla duplice esigenza di contenere su un contesto di area vasta l'apporto al terreno di azoto minerale e alla conservazione della complessità floristica delle superfici foraggere.

Per quanto riguarda la localizzazione degli interventi, i pagamenti agroambientali di norma possono essere concessi su tutto il territorio provinciale. Tuttavia il sostegno previsto da alcune tipologie di intervento può essere concesso solo su aree specifiche (azione B2 nella zona degli alpeggi, intervento G nelle aree Natura 2000, ecc.), oppure è prevista una differenziazione dell'aiuto in funzione della zona di intervento qualora questa richieda impegni ambientali specifici (es. aree prative al di sopra dei 900 m.s.l.m.). In ogni caso vi è un collegamento di coerenza con i fabbisogni ambientali evidenziati dall'analisi.

Relativamente alla misura 211 "*Indennità a favore degli agricoltori di montagna*", sebbene tutto il territorio provinciale sia considerato svantaggiato ai sensi della direttiva CEE 268/75, l'amministrazione provinciale ha inteso comunque riservare l'indennità compensativa quasi esclusivamente alle aziende zootecniche di montagna (sono infatti escluse le colture a melo, pero e pesco e tutte le altre colture esercitate nelle zone di fondovalle) la cui redditività, anche alla luce di recenti indagini, non è nemmeno confrontabile con quella delle aziende zootecniche di pianura. Si ritiene inoltre che

l'applicazione di questa misura nelle zone maggiormente svantaggiate abbia una ricaduta ambientale rilevante in quanto oppone un'efficace forza contrastante nei confronti dell'abbandono del territorio e dei rischi ambientali ad esso connessi (erosione del suolo, rischi di incendio ecc.).

La metodologia di calcolo si trova descritta nel paragrafo "Stima dei Costi" della scheda di misura 214 *Pagamenti agroambientali*; mentre nell'Allegato I del Piano (Capitolo *Pagamenti Agroambientali*) si possono trovare informazioni di maggior dettaglio. In generale, i minori introiti e/o maggiori costi sono dimostrati attraverso un confronto tra i tipi di produzione e coltivazione che si intende sostenere e il livello base determinato dalle norme di condizionalità e dal rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. In particolare, alla fine della scheda di misura 214, è stata inoltre inserita una specifica tabella che mette a confronto gli impegni agroambientali in rapporto alla *baseline* e alle normali condizioni di produzione.

I calcoli per la giustificazione dei premi previsti dalla misura (e riportati nell'Allegato I) sono stati effettuati dalla Provincia Autonoma di Trento, mentre l'Unità Operativa indipendente di Assistenza Tecnica ed Economica presso l'Istituto Agrario di S. Michele, indipendente ed esterno all'Amministrazione, li ha certificati. In sintesi si può ricavare dalla lettura del documento che il premio per ciascuno degli interventi agroambientali previsti dalla misura 214 è ampiamente giustificato dal punto di vista economico. I dati fanno riferimento alle contabilità ufficiali degli operatori agricoli. Relativamente alla metodologia di calcolo applicata si deve precisare che il metodo è stato riferito al confronto con dati di bilancio aziendale. Il relativo calcolo varia a seconda delle varie azioni e si può riferire al confronto tra il risultato finale di bilancio completo (come ad esempio nel caso di giustificazione del premio per il cavallo norico dove il premio è inteso a compensare il pareggio di bilancio tra costi e ricavi), oppure al confronto tra alcune voci specifiche di bilancio (come nel caso dei premi per la razza rendena o grigia dove il premio tende a compensare la differenza di reddito rapportato a razze maggiormente produttive, come ad es. la razza bruna).

La territorializzazione del Piano corrisponde a quella elaborata dal Piano Strategico Nazionale. Conseguentemente alla suddivisione del territorio provinciale in due zone (A – Polo urbano, D – zona con problemi complessivi di sviluppo) si è proceduto ad attivare tutte le azioni dell'asse III solamente nella zona D rendendo così esplicito il modo in cui si intende rispondere alle problematiche individuate nell'analisi e che caratterizzano in modo specifico la suddetta zona.

Come già precisato è stata rivista la ripartizione delle risorse fra le azioni per la "diversificazione" e "servizi essenziali", introducendo una specifica misura, la 321 *Servizi essenziali per la popolazione rurale*, che consente un migliore bilanciamento all'interno dell'Asse III. Si tenga anche conto che le risorse destinate all'Asse IV vanno a rinforzare gli interventi a favore della qualità della vita nelle aree rurali.

La sezione dedicata alla complementarietà è stata ulteriormente approfondita e si è inoltre inserito uno schema che riassume e chiarisce i criteri di demarcazione tra i vari strumenti finanziari e rende di immediata comprensione la coerenza delle scelte attuate dall'Amministrazione.

La quantificazione degli indicatori (inclusi quelli di impatto) è stata completata e presentata sia nel capitolo 3.2. "Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza" sia all'interno di ogni singola scheda di misura.

Per quanto riguarda le risposte alle singole osservazioni si rimanda all'esame dell'allegato.

Confidando che il lavoro predisposto soddisfi pienamente le osservazioni pervenute, colgo l'occasione di porgerLe distinti saluti.

Il Dirigente Generale

Dr. Mauro Fezzi

# **Allegato**

## **Osservazioni**

### **1. CAPITOLO 3. - ANALISI DELLA SITUAZIONE EVIDENZIANTE I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, LA STRATEGIA SCELTA E LA VALUTAZIONE EX-ANTE.**

#### **Capitolo 3.1 – Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza.**

- 1) Si invita a presentare singole tavole SWOT per ogni asse di intervento, e a rendere conseguente l'analisi rispetto alla descrizione, evidenziando il legame rispetto alle indicazioni relative alle problematiche e bisogni d'intervento che devono emergere dall'analisi.

Al capitolo 3.1 “Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza” sono state inserite le singole matrici SWOT per ogni Asse mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza nonché le opportunità e le minacce. Ad esse si accompagna l'individuazione dei fabbisogni, così come individuati dalla descrizione del contesto (geografico, economico, ambientale...) e dalla conseguente analisi dei punti di forza e debolezza come richiesto nella successiva osservazione n. 2.

- 2) Si invita inoltre a fornire alla fine di ogni capitolo dell'analisi l'elenco dei fabbisogni individuati dall'analisi settoriale.

Vedi risposta precedente.

#### **3.1.1 Contesto socio-economico generale della zona geografica**

- 3) La Provincia è invitata a fornire dati riguardanti la suddivisione del territorio (utilizzo del suolo) provinciale non esclusivamente basato sulle attività agricole.

Al capitolo 3.1 “Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza” ed in particolare al punto “Copertura territoriale, destinazione d'uso del suolo, esigenze infrastrutturali e competitività dei settori agricolo e forestale sul mercato globale” sono stati inseriti ulteriori dettagli ad integrazione di quanto richiesto.

- 4) La Provincia è invitata a chiarire la classificazione delle zone rurali corrisponde a quella del Piano Strategico Nazionale. Solo la classificazione nazionale deve essere utilizzata nel documento di programmazione.

La classificazione delle zone rurali è stata ripresa facendo riferimento alla normativa comunitaria (Direttiva CEE n. 268/75), alla ripartizione territoriale fornita dall'Istat (quindi la normativa italiana) e riprendendo la classificazione data dal Piano strategico Nazionale. Si è così ricondotta la definizione di area svantaggiata a quella elaborata dal PSN e partendo da questo si è poi svolto il

resto del Piano (capitolo 3.1). Nella descrizione geografica, economica e territoriale del Piano, si è svolta solo l'analisi così come richiesta dall'osservazione di cui sopra. Una ulteriore classificazione territoriale è stata condotta successivamente (nel paragrafo 3.2.6.1 e nel paragrafo 5.1.1.1.1) solo ed esclusivamente per differenziare l'applicazione degli interventi a favore delle aree più svantaggiate del territorio e garantire così una migliore ed efficace distribuzione dei fondi. Questa seconda classificazione ha scopi solo ed esclusivamente operativi e non incide sulla applicazione delle misure del Piano, sulla base della territorializzazione fatta dal PSN. Di conseguenza le misure dell'Asse III, in particolare, troveranno applicazione solo ed esclusivamente nella Zona D - *Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*.

- 5) La Provincia è invitata a precisare e quantificare gli indicatori relativi all'occupazione, disoccupazione, proprietari/lavoratori in agricoltura suddivisi per sesso, età e basare la propria analisi anche su tale suddivisione.

La classificazione del territorio provinciale conseguente a quella data dal PSN e l'analisi economica dell'intera zona geografica interessata dal Piano hanno condotto ad un'analisi demografica anche sotto l'aspetto occupazionale. L'occupazione è stata osservata con particolare riferimento all'agricoltura prima, e alle zone rurali svantaggiate poi. Si ritrova quindi un'analisi strettamente economica dell'occupazione e delle sue strutture per poi ritrovare, in corrispondenza del capitolo sulla Qualità della vita e diversificazione economica, dati volti alla descrizione della popolazione residente in zone svantaggiate di montagna, e ai problemi occupazionali riscontrati. Si ritiene quindi di aver quantificato gli indicatori come richiesto.

- 6) La Provincia è invitata a quantificare tutti gli indicatori come da regolamento.

Gli indicatori richiesti sono stati quantificati come richiesto dal regolamento.

- 7) La Provincia è invitata a fornire i dati relativi al valore aggiunto per ogni settore produttivo.

Al capitolo 3.1 "Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e debolezza" al punto "Competitività dei settori" sono stati forniti i dati relativi alla produzione lorda vendibile (PLV) ed alla consistenza dei settori produttivi. Una particolare attenzione è stata rivolta ai settori: frutticolo, vitivinicolo, zootecnico, lattiero-caseario, dei piccoli frutti e vivaistico. I dati sono completati con quelli relativi al settore agroalimentare.

### **3.1.2 Rendimento dei settori agricolo, alimentare e forestale**

- 8) Nell'ambito dell'analisi si invita ad approfondire gli aspetti che riguardano il potenziale d'innovazione e il trasferimento delle conoscenze che dovrebbero essere poi sviluppati anche nell'asse I oltre che nell'asse III.

Nel capitolo 3.1 "Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza" al punto "Economia rurale e qualità della vita" sono stati approfonditi gli aspetti riguardanti il potenziale dell'innovazione, il trasferimento dell'innovazione e delle conoscenze nonché i servizi on-line e

l'infrastruttura a banda larga. Questi aspetti sono stati ripresi e sviluppati sia nelle strategie dell'Asse 1 che da quelle dell'Asse 3.

- 9) L'analisi riguardante l'industria alimentare e i settori produttivi principali anche al fine di differenziarne i bisogni, deve essere maggiormente sviluppata ed inserita nell'ambito delle analisi SWOT.

Al capitolo 3.1 "Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza" ed in particolare al punto "Competitività dei settori" sono state approfondite le analisi relative ai settori produttivi principali al fine di differenziarne i bisogni e riuscire a tradurli nelle azioni finanziabili, in particolare dalle misure 121 "Ammodernamento delle aziende agricole e 123 "Accrescimento del valore aggiunto", previste dall'Asse 1.

- 10) La Provincia è invitata a meglio individuare i problemi e la loro differenziazione inerenti agli investimenti fisici nei principali settori produttivi.

E' stato dato ampio spazio, nel capitolo 3.2 "Strategia scelta per affrontare i punti di forza e debolezza", all'individuazione e differenziazione dei problemi inerenti gli investimenti fisici nei principali settori produttivi, nell'intero piano, seguendo le indicazioni del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

- 11) L'analisi dovrebbe evidenziare i bisogni su cui orientare le strategie da adottare per far fronte ai problemi di ristrutturazione delle zone rurali e dei produttori interessati.

I problemi delle aree rurali sono stati trattati opportunamente a seguito della completa adesione del piano alla classificazione del PSN e le strategie sono state adeguatamente riformulate e messe in rilievo, in particolare dall'approfondimento dell'analisi dei punti di forza e debolezza sono stati meglio definiti e rapportati per singola Asse punti di debolezza, bisogni emergenti, interventi di risposta e punti di forza su cui si intende far leva.

- 12) L'analisi del settore forestale dovrebbe includere gli indicatori di produttività e quantificare gli investimenti fissi lordi del settore, nonché fare riferimento alla strategia comunitaria del settore. Inoltre, la Provincia è invitata a fornire una definizione dettagliata di foreste "pubbliche" e foreste "private" a scopo di verificare l'ammissibilità di alcune azioni.

Al capitolo 3.1 "Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza" il punto "settore forestale" è stato aggiornato introducendo una parte sul capitale fisso lordo nella selvicoltura trentina, una stima della Produzione Lorda Vendibile (PLV) e del numero degli addetti.

Inoltre nel capitolo 3.1 "Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza" al punto "Dimensione media aziendale forestale", una parte che descrive la formazione del capitale fisso in selvicoltura, si è aggiunta la descrizione del tipo di proprietà e il riferimento legislativo che definisce le proprietà pubbliche e private.

- 13) La descrizione/analisi del settore forestale dovrà inoltre essere maggiormente approfondita in merito alle prospettive in relazione alla produzione destinata alle energie rinnovabili (biomassa).

Al capitolo 3.1 “Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza” si è rielaborato e integrato il punto “produzione di energia rinnovabile dalle foreste”, con la descrizione e l’inserimento di tabelle delle prospettive per la produzione di biomassa forestale.

### **3.1.3 Gestione dell’ambiente e del territorio**

- 14) Si invita a fornire una descrizione delle zone svantaggiate e ad approfondire gli svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione.

La Provincia Autonoma di Trento è considerata interamente svantaggiata di montagna ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75 come si desume dal capitolo 3.1 “Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza”.

La descrizione degli svantaggi di cui sono oberate le aziende agricole è stata anticipata nella prima parte del capitolo 3.1, nel quale, alla descrizione geografica, climatica e alla descrizione della destinazione d’uso del territorio, è seguito l’elenco degli svantaggi che ricadono sulle aziende agricole, proprio a causa della particolare morfologia territoriale, a causa delle condizioni climatiche e a causa delle patologie fondiari messe in evidenza. Sono state sviluppate due analisi Swot: una per il capitolo dal titolo “Contesto socio economico della zona geografica interessata” e una seconda per il paragrafo dal titolo “Profilo Economico della zona geografica interessata”.

- 15) Per quanto riguarda l’analisi in materia ambientale, la Provincia è invitata ad approfondire l’analisi delle tematiche ambientali riguardanti la qualità dell’aria (ammoniaca / codice di buone pratiche) e le foreste. Dovrebbero inoltre essere meglio spiegate le interconnessioni fra le diverse misure previste nel programma con temi di primaria importanza per l’ambiente quale l’acqua, la biodiversità (argomento da sviluppare anche per il settore forestale), la qualità dell’aria, il suolo e i cambiamenti climatici.

Per evidenziare i legami ambientali tra la descrizione fatta e i punti di criticità individuati si è scelto di dare ampia evidenza ai temi ambientali anche nella struttura espositiva e la struttura logica del Piano. Entrambe appaiono chiare rileggendo l’indice del Piano che restituisce al lettore la logica seguita, in maniera immediata. Le interconnessioni tra le diverse misure e le tematiche ambientali sono state sviluppate nel capitolo 3.2 “Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza”.

- 16) Per quanto riguarda il suolo, si invita a fornire maggiori informazioni sulla presenza di sostanza organica come pure per i fenomeni franosi ed erosivi. Si invita inoltre a fare riferimento al problema della materia organica del suolo (DSSOS).

E’ stato elaborato un intero paragrafo dal titolo “Suolo” sempre nel capitolo 3.1 nel quale sono state messe in rilievo tutte le problematiche ambientali partendo

da una analisi dello stato di salute del suolo fino ad analizzare il suolo nella sua funzione protettiva (rischio idrogeologico e fenomeni erosivi...) nel paragrafo “Suolo di protezione”.

- 17) La Provincia è invitata a meglio descrivere lo stato attuativo della direttiva nitrati (91/676/CE) e relativi indicatori, fornendo ulteriori informazioni sulle condizioni che devono essere rispettate in ossequio alle disposizioni contenute in tale direttiva. Allo stesso modo ulteriori informazioni dovrebbero essere fornite circa lo stato e calendario di applicazione della direttiva quadro acqua (2000/60/CE), e al ruolo dell'agricoltura in termini di consumo/inquinamento dell'acqua.

Nonostante non siano state identificate zone vulnerabili ai nitrati nella Provincia, si invita comunque a prevedere il monitoraggio della qualità dell'acqua.

Come già detto tutti le tematiche ambientali sono state rielaborate, nei contenuti, nella logica espositiva, nell'ordine di trattazione e nel contenuto sostanziale. Di conseguenza si è sicuri di aver risposto a quanto richiesto nella osservazione 17).

- 18) La Provincia è invitata a chiarire l'entità del contributo fornito dall'applicazione della misura Natura 2000 ai fini di assicurare la conservazione delle specie e degli habitat. Si invita inoltre a fornire lo stato di applicazione della direttiva 92/43/CE e a fornire il calendario di attuazione e lo stato di applicazione dei piani di gestione Natura 2000 e/o delle misure di conservazione. È necessario fare riferimento ai piani di gestione forestale e alla conformità con i sistemi di certificazione riconosciuti europei e internazionali (FSC e PEFC).

Nel capitolo 3.1 “Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza”, in particolare al paragrafo “Gestione dell'Ambiente e del Territorio”, nella parte relativa alle biodiversità sono evidenziati i principali fattori di minaccia per la perdita di biodiversità all'interno del territorio provinciale. La strategia d'intervento della Provincia Autonoma di Trento per contrastare tale fenomeno si basa sull'attivazione delle misure 211 e 214 dell'Asse 2 e 323 dell'Asse 3, in quanto le misure Natura 2000 (213 e 224) risultano inapplicabili data la mancanza di obblighi di legge specifici e già definiti a livello di azienda agro - silvopastorale. La situazione attuale dei piani di gestione, il calendario di attuazione della direttiva 92/43/CE e lo stato di applicazione dei piani di gestione Natura 2000 sono riportati nel capitolo 3.1 nel paragrafo specifico sulla biodiversità.

- 19) È necessario inoltre illustrare come il piano forestale provinciale concorre alla “strategia del piano di azione UE”, e si invita a fornire indicazioni sullo stato della pianificazione forestale provinciale.

Nel capitolo “settore forestale” è stato inserito un apposito paragrafo “piani forestali provinciale ed europeo” in cui è descritto lo stato della pianificazione forestale provinciale; gli obiettivi provinciali sono messi a confronto con quelli del “piano di azione europeo per le foreste”.

- 20) La Provincia è invitata a fornire gli indicatori di biodiversità No. 17 “avifauna in habitat agricolo e No. 18 “habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale” indicati dalla Commissione.

All'interno del capitolo relativo alla biodiversità sono stati forniti i dati relativi al Farmland-bird Index (indicatore n. 17) relativi alle annate dal 2000 al 2005 (Fonte dati Eurostat) e la superficie degli habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale attualmente presenti in Provincia, sulla base della cartografia degli habitat di interesse comunitario della banca dati Natura 2000 del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

- 21) Si suggerisce di includere nel programma la seguente frase: “I progetti cofinanziati dal Programma di Sviluppo Rurale rispetteranno pienamente le disposizioni delle direttive sulla Valutazione di Impatto Ambientale, Habitat e Uccelli. Adeguati criteri di screening verranno applicati ai progetti in fase di selezione per assicurare che i progetti siano conformi con le suddette direttive.”

L'osservazione è stata accolta.

### **3.1.4 Economia rurale e qualità della vita**

- 22) Lo sviluppo delle condizioni socio-economiche non risulta sufficientemente analizzato, specialmente in relazione alle attività non agricole. La Provincia è, pertanto, invitata a meglio sviluppare l'analisi al fine di meglio identificare i reali bisogni delle aree rurali (D) e in rapporto a quelle urbane (A).

L'osservazione è stata presa in considerazione e si è proceduto ad approfondire ed ampliare l'analisi.

- 23) L'analisi delle lacune in materia di servizi in ambito rurale, in particolare l'accesso ai servizi online e all'infrastruttura a banda larga, non è sufficientemente analizzata e manca di localizzazione.

L'osservazione è stata presa in considerazione e si è proceduto ad approfondire ed ampliare l'analisi, conducendola sulla base della territorializzazione discendente dalla classificazione del PSN al capitolo 3.1 “Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza” al punto “I servizi online e l'infrastruttura a banda larga”.

- 24) Per quanto riguarda l'asse III, è necessario che quanto previsto nell'ambito della descrizione della strategia in merito alla localizzazione degli interventi sia riportato a livello delle singole pertinenti schede di misura. Per quanto attiene all'asse III, anche sulla base di quanto indicato nel PSN, si ricorda che gli interventi devono essere concentrati prioritariamente nelle zone rurali più bisognose (zona D).

A seguito della territorializzazione proposta nel PSR, si è proceduto alla localizzazione degli interventi all'interno delle singole misure esplicitando di volta in volta la localizzazione degli interventi. Per l'Asse 3 gli interventi sono esclusivamente riferiti alle zone rurali più bisognose (zona D).

### **3.1.5 Leader**

- 25) Per quanto riguarda Leader, la Provincia è invitata ad integrare l'analisi con delle indicazioni quantitative sulla popolazione e sul territorio interessato, a specificare le zone di intervento (A o D?) e sul numero di GAL coinvolti.

Al fine di integrare l'analisi quantitativa sulla popolazione e sul territorio interessato e selezionato ai fini dell'approccio LEADER è stata approfondita l'elaborazione statistica dalla quale è emersa l'area eligibile. A tal proposito si rimanda al grafico inserito del capitolo "Definizione delle zone di applicazione dell'Asse 4 LEADER" nonché alla "nota metodologica per la definizione degli ambiti territoriali" di cui all'Allegato 5 LEADER aggiunto in coda al P.S.R..

Al punto "Analisi della situazione della zona di intervento LEADER" al secondo capoverso viene precisato come l'area LEADER interesserà esclusivamente la zona D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" individuata dal Piano strategico nazionale (PSN). Per ulteriore chiarezza è stata di seguito allegata una cartina esplicativa del Trentino, che mette in rilievo la localizzazione dell'area d'intervento corrispondente al Comprensorio della Valle di Sole che include i le tre vallate di Sole, Pejo e Rabbi.

- 26) La Provincia è inoltre invitata a giustificare il cambiamento delle zone di intervento rispetto al periodo di programmazione precedente.

La giustificazione del cambiamento delle zone di intervento rispetto al periodo di programmazione precedente trova collocazione nel punto "Definizione delle zone di applicazione dell'Asse 4 LEADER".

La scelta operata dalla Provincia in merito, all'esclusione dei territori già beneficiari di Iniziative Comunitarie precedenti, dalle zone di intervento dell'Asse 4 deriva dal fatto che in tali territori le Comunità locali rispondendo agli insegnamenti dell'approccio LEADER oramai acquisito, hanno concertato con la rappresentanza di governo provinciale l'adozione di altri strumenti di programmazione negoziata. Sono infatti operativi in tali zone i Patti territoriali che stanno garantendo una continuità alle richieste ed alle esigenze della strategia locale. Un'eventuale attivazione dell'Asse 4 in tali territori non garantirebbe la corretta demarcazione d'intervento tra i diversi strumenti di programmazione. Peraltro nel capitolo è stato approfondito il criterio di selezione delle zone inserendo tabelle che evidenziano come le aree beneficiarie delle tre precedenti Iniziative Comunitarie LEADER siano tuttora interessate da strumenti di programmazione negoziata.

## **2. CAPITOLO 3.2 – STRATEGIA SCELTA PER AFFRONTATE I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA**

- 27) Si invita la Provincia a chiarire la struttura logica della strategia soprattutto per quanto riguarda le priorità d'intervento in funzione dell'analisi effettuata. Gli obiettivi specifici riferiti alle priorità individuate nel PSN necessitano, alla luce dell'analisi effettuata, di essere dettagliati in termini di scelte strategiche/operative che tengano conto della situazione specifica della Provincia.

Nel capitolo 3.1 "Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza" e in particolare al punto 3.2.6.1 "Zonizzazione e Priorità territoriali" sono state indicate le priorità in ordine alla strategia proposta nel PSR con riferimento alle priorità individuate nel PSN sia in termini settoriali che territoriali, in risposta alle esigenze del territorio provinciale. Le strategie proposte sono in sintonia anche con le indicazioni del PSN in ordine al peso

finanziario fra gli assi come indicato nella tabella 2 del capitolo 3.2. “Strategia scelta per affrontare i punti di forza e debolezza”. La coerenza con gli obiettivi prioritari del PSN è stata esplicitata nel capitolo 4.1.3 “Obiettivi strategici comunitari, Piano Strategico Nazionale e PSR”.

- 28) Le scelte strategiche devono riferirsi quindi ai fabbisogni identificati a livello territoriale nonché agli svantaggi strutturali in maniera tale da sviluppare una strategia differenziata secondo tali bisogni.

Nel capitolo 3.1 “Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza” è stata fatta un’analisi per asse della situazione territoriale evidenziando punti di forza, debolezza, minacce ed opportunità, riassunte in specifiche SWOT per asse. Nel capitolo 3.2 “Strategia scelta per affrontare i punti di forza e debolezza” sono state ricondotte le misure proposte in funzione dei punti di debolezza e dei bisogni emergenti (vedi tabelle riepilogative per asse punto 3.2).

- 29) La corrispondenza e coerenza tra obiettivi prioritari, obiettivi specifici e misure deve essere verificata. Inoltre alcuni obiettivi specifici del PSR devono essere meglio dettagliati, in funzione delle risultanze dell’analisi, rispetto alle priorità nazionali (del PSN). Su questa base gli obiettivi provinciali devono rappresentare un’esplicitazione delle strategie del PSN.

Il capitolo della strategia 3.2 “Strategia scelta per affrontare i punti di forza e debolezza” è stato profondamente rivisto e aggiornato, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

### **3. CAPITOLO 3.3 – VALUTAZIONE EX-ANTE**

- 30) Si invita la Provincia a non rimandare al documento integrale della VAS, ma ad includere nel PSR una sintesi della stessa.

Al punto 3.3.1 “Sintesi della Valutazione Strategica Ambientale” è stato inserito un riassunto della VAS in ottemperanza alla richiesta.

- 31) La Provincia è inoltre invitata ad integrare la valutazione ex-ante con i principali risultati scaturiti della VAS al fine di meglio comprendere la portata delle azioni programmate nel PSR negli assi 1, 2 e 3 per affrontare le problematiche ambientali legate all’agricoltura.

Gli approfondimenti richiesti al fine di meglio comprendere le portate delle azioni programmate nel PSR negli Assi 1, 2 e 3 sono stati introdotti nel Piano al capitolo 3.3 “Valutazione ex ante”.

- 32) La valutazione ex-ante dovrà approfondire l’analisi di coerenza rispetto alla strategia nazionale (PSN). Inoltre, così come nel testo, anche a livello della valutazione ex-ante è necessario completare il testo con la quantificazione di tutti gli indicatori (realizzazione, risultato e impatto) a livello di misura e degli indicatori di impatto a livello di programma.

Nella nuova formulazione del Piano sono state approfondite e completate le informazioni sia in termini di coerenza con la strategia del PSN che in termini di

definizione e quantificazione degli indicatori per misura. In particolare per quest'ultimo aspetto gli indicatori di risultato ed impatto sono stati meglio esplicitati nel capitolo 3.2 "Strategia scelta per affrontare i punti di forza e debolezza" e 3.3 "Valutazione ex ante". Nei termini sopra indicati sono stati aggiornati anche i riferimenti alla VAS.

In questo ambito si ricorda che anche il contributo dell'asse Leader al raggiungimento degli obiettivi del programma deve essere quantificato.

A tal proposito è stata data risposta nel medesimo punto in coerenza con la VAS.

- 33) Si invita la Provincia ad indicare le conclusioni tratte dal periodo di programmazione precedente e ad indicare come il PSR ne tiene conto. Inoltre si invita ad indicare i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

Nel punto 3.4 "Impatto del precedente periodo di programmazione" è stato inserito un capitolo con la sintesi delle conclusioni e raccomandazioni espresse dal valutatore nella valutazione ex post del PSR 2000 – 2006. Sono inoltre riportate le linee di intervento del nuovo programma in relazione alle lezioni del passato.

- 34) Si invita anche a fare riferimento alla metodologia di consultazione delle parti e ad illustrare le conclusioni della consultazione, nonché se, ed in che modo, la Provincia ne ha tenuto conto.

A termine delle consultazioni con le parti si è tenuto un incontro con il valutatore indipendente e i redattori della VAS dove è stato valutato l'intero procedimento di consultazione ritenendolo appropriato. Ciò trova riferimento nel capitolo 13 "Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma".

- 35) Si invita inoltre la Provincia ad indicare i requisiti della Valutazione Strategica Ambientale e a dimostrare la conformità con la direttiva 2001/42 presentando informazioni sulla decisione richiesta dall'articolo 9.

I requisiti della VAS rispondono a quanto richiesto dalla vigente normativa provinciale e dalla direttiva comunitaria 2001/42. Relativamente a questa ultima per quanto riguarda in particolare l'art. 9 sono state condotte le seguenti azioni.

In data 13 Aprile 2007 la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata trasmessa all'Autorità Ambientale locale (APPA) per la dovuta consultazione.

In data 16 Aprile è stata messa in rete sul sito web [www.trentinoagricoltura.net](http://www.trentinoagricoltura.net) della Provincia Autonoma di Trento. Andandosi ad aggiungere ai testi già pubblicati della bozza del Piano di Sviluppo Rurale e della relativa Valutazione Ex-ante.

In data 17 Aprile sono state informate, tramite invio di lettera, le seguenti associazioni ambientaliste locali invitandole a presentare eventuali osservazioni sulla VAS:

Italia Nostra, WWF, Greenpeace, Lipu, Legambiente, FAI, Mountain Wilderness e il Museo Tridentino di Scienze Naturali.

In data 23 Aprile si è tenuto l'incontro con l'autorità ambientale della Provincia (APPA) alla quale ha partecipato il redattore della VAS e i funzionari dei Dipartimenti Agricoltura ed Alimentazione, Foreste e Parchi. In questa occasione l'APPA ha formulato la richiesta di integrazione di alcuni elementi in particolare relativi alla Valutazione di incidenza.

In data 26 Aprile 2007 è stato pubblicato un annuncio sui quotidiani locali (L'Adige e il Trentino) che informava gli interessati della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della possibilità di consultazione sia presso il Dipartimento Agricoltura e Alimentazione sia sul sito di cui sopra, e della possibilità di portare le proprie osservazioni relative alla VAS entro 30 giorni a partire dalla pubblicazione.

In data 2 Maggio si è tenuta una riunione del Tavolo per la concertazione in agricoltura (Tavolo Verde) nel corso della quale è stata illustrata la VAS e gli ulteriori ritocchi al testo del Piano introdotti a seguito dei confronti informali con i funzionari del Mipaaf e della Commissione UE.

In data 5 Giugno 2007 si è tenuto l'incontro conclusivo fra i rappresentanti dell'autorità ambientale e quelli dei due Dipartimenti, alla presenza dell'estensore della VAS. In questa occasione si è preso atto:

- che non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti esterni all'Amministrazione Provinciale;
- delle integrazioni della VAS proposte in seguito all'esame della bozza da parte dei Servizi provinciali interessati;
- che si procederà all'integrazione del Piano di Sviluppo Rurale con le informazioni e i dati ambientali forniti dalla VAS stessa.

#### **4. CAPITOLO 5 - DESCRIZIONE DEGLI ASSI E DELLE MISURE PROPOSTE IN CIASCUNO DI ESSI**

- 36) Si invita la Provincia ad integrare il testo con una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma.

Il capitolo 5 "Descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi" è stato integrato con le notizie richieste. Si fa peraltro presente che nelle singole schede di misura è stato aggiornato il punto "Indicatori di prodotto, di risultato e di impatto" dove sono stati riportati e quantificati gli indicatori.

##### **Capitolo 5.2 - Disposizioni comuni a tutte o più misure**

- 37) La Provincia è invitata a rivedere e a dettagliare tutti i punti indicati sotto i diversi trattini del cap. 5.2 dell'allegato II del reg. n. 1974/2006 (es. i criteri di condizionalità).

Il testo del capitolo 5.2 “Disposizioni comuni a tutte o più misure” è stato integrato con gli approfondimenti richiesti.

- 38) La Provincia è invitata a precisare l’organismo responsabile dei calcoli, ex art. 48, paragrafo 2, del reg. 1974/2006.

La Provincia al capitolo 5.2 “Giustificativi dell’attendibilità dei calcoli di cui all’art. 48, par. 2 del Regolamento n. 1974/2006 ha ottemperato alla richiesta specificando l’indipendenza tra l’organismo responsabile dei calcoli e l’unità operativa di assistenza tecnica ed economica che li ha certificati.

- 39) A livello generale, si ricorda che è necessario quantificare il contributo apportato da ciascuna misura al raggiungimento degli obiettivi del programma. Si invita pertanto a completare tutte le schede di misura con la quantificazione degli indicatori (non solo di realizzazione/prodotto) di risultato e di impatto.

In tutte le schede di misura, nei casi in cui si manifestava una carenza, sono stati riportati gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto con la loro quantificazione. La definizione e la quantificazione degli indicatori è stata inoltre meglio precisata nel capitolo 3.2 “Strategia scelta per affrontare i punti di forza e debolezza” al punto “Indicatori ed obiettivi”.

### **Capitolo 5.3 Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure**

#### **Capitolo 5.3.1 - Asse 1**

- 40) La Provincia è invitata ad assicurare che gli interventi previsti nell’asse I siano giustificati in base all’analisi descritta al Capitolo 3 e tenendo conto della territorializzazione definita dalle autorità italiane nel PSN. Le condizioni previste al capitolo 5.2 (secondo trattino) devono anche essere tenute nel dovuto conto.

Nel testo delle misure le linee di intervento in termini generali riprendono quanto risulta dall’analisi di cui al capitolo 3 “Analisi della situazione evidenziante i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione ex ante”.

Per quanto riguarda la territorializzazione definita dal PSN, le misure dell’Asse 1 vengono applicate trasversalmente a tutto il territorio provinciale che comprende l’area D (Aree Rurali con problemi complessivi di sviluppo) e il polo urbano di Trento. Tutto il territorio provinciale rientra nelle zone “svantaggiate di montagna” ai sensi della direttiva 268/75 e pertanto sono ammissibili le percentuali di intervento nelle varie misure previste dall’allegato del Regolamento (CE) 1698/2005 per le suddette zone.

Nel capitolo 5.2 “Disposizioni comuni a tutte o più misure”, comma b), sono precisate le condizioni per l’applicazione degli aiuti di Stato.

- 41) La Provincia è invitata ad assicurare che criteri di selezione degli interventi finanziati siano presentati dall’Autorità di Gestione al Comitato di Sorveglianza secondo quanto previsto all’articolo 78(a) del reg. n. 1698/2005.

I criteri di selezione degli interventi, come si desume dal capitolo 11.2 “Procedure di gestione e di controllo” saranno proposti dall’Autorità di gestione

ed approvati in sede di Comitato di Sorveglianza. Tale aspetto è stato ripreso anche nel capitolo 12 e in particolare al punto “funzioni del Comitato di Sorveglianza” lett. b).

➤ **Azioni nel campo della formazione e dell’informazione (codice 111)**

- 42) Si invita a riformulare la suddivisione delle azioni che risulta confusa. Si suggerisce quindi di dividere unicamente tra 1) azioni di formazione e 2) azioni di informazione e suddividere i rispettivi beneficiari allo stesso modo.

Il testo della misura è stato modificato; ora sono previste le due aree di intervento “azioni di formazione” riferita direttamente agli operatori agricoli e “azioni di informazione” riferita a tecnici divulgatori.

- 43) Si ricorda che i beneficiari delle attività di formazione e di informazione sono gli operatori agricoli e forestali. Per queste attività, alcuni destinatari non sembrano compatibili con le pertinenti disposizioni regolamentari. Si invita a chiarire cosa si intende per “operatori agricoli”.

Nel testo della misura 111 sono state eliminate le azioni che prevedevano interventi di formazione a favore di beneficiari diversi dagli operatori agricoli e forestali.

- 44) I tassi di aiuto devono essere fissati per le singole attività previste.

La misura prevede il finanziamento di tutte le azioni con la copertura del 100% della spesa ammissibile.

- 45) Si invita la Provincia a prendere in considerazione l’organizzazione di attività di formazione sulle problematiche ambientali in agricoltura al fine di sensibilizzare ulteriormente i produttori. Questo genere di formazione potrebbe essere molto importante per migliorare la tutela dell’ambiente. I giovani agricoltori potranno beneficiare di questa misura una volta insediati, come beneficiari ultimi delle formazioni.

L’azione 1.3 “Azioni formative in campo agroalimentare e ambientale” è dedicata ad attività di formazione nel campo specifico delle problematiche ambientali e prevede interventi formativi per sensibilizzare gli operatori agricoli e forestali su questi aspetti.

- 46) Si suggerisce inoltre di prevedere formazioni adeguate sull’agricoltura biologica.

Nell’azione 1.3 “Azioni formative in campo agroalimentare e ambientale” è prevista l’attivazione di specifici corsi che dovranno riguardare i prodotti ottenuti con il metodo dell’agricoltura biologica, secondo le direttive del Regolamento (CE) n. 2092/91.

- 47) La scheda di misura presenta una certa confusione tra destinatari e fornitori dei servizi di formazione. Si ritiene, quindi, necessario precisare la natura dei beneficiari/destinatari delle attività di formazione, nonché le modalità di selezione (bandi pubblici) dei soggetti responsabili della realizzazione concreta

delle attività di formazione e di informazione (eventuale distinzione fra le due attività).

Nel testo della misura si è specificato quali sono i beneficiari (operatori agricoli e forestali per le azioni di formazione (punto1), tecnici moltiplicatori delle azioni di formazione per le azioni di informazione (punto2)) e si è precisato chi è il responsabile dell'organizzazione delle attività formative (Istituto Agrario di San Michele all'Adige, quale ente funzionale della Provincia, che garantisce conoscenza ed esperienza nel settore della formazione agricola) e quali sono le modalità per la selezione di soggetti esterni che gestiscono parte delle azioni formative.

- 48) Le linee di demarcazione tra gli interventi finanziati da PSR e quelli finanziati dal FSE devono essere precisate con un maggior grado di dettaglio, in modo da evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due fondi. Inoltre la Provincia è invitata ad assicurare la necessaria coerenza con quanto indicato nel PSN. Si invita a colmare tali lacune.

Nel testo della misura è stato inserito il capitolo che riporta le regole di demarcazione con gli interventi finanziati da FSE. Inoltre c'è un rinvio al capitolo 10 del PSR "Informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca" ed in particolare al 10.1.2 "Competitività regionale ed occupazione-FSE" riporta con maggiore dettaglio i criteri di demarcazione. Le azioni previste si ritengono coerenti con le indicazioni del PSN.

- 49) La scheda di misura non presenta la quantificazione degli indicatori di impatto.

È stato inserito l'indicatore di impatto "Crescita economica" con la relativa quantificazione.

➤ **Insedimento di giovani agricoltori (codice 112)**

- 50) E' necessario definire meglio il concetto di *insediamento*, specificando in cosa si sostanzia la responsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda agricola.

Nella scheda della Misura 112 al paragrafo "Definizione di insediamento, condizioni di ammissibilità, requisiti del beneficiario e dell'azienda agricola", si è provveduto al secondo capoverso a meglio definire in cosa si sostanzia la responsabilità civile e fiscale per la definizione dell'azienda agricola.

- 51) La Provincia è invitata a verificare l'ammissibilità e le condizioni di accesso di alcuni beneficiari, in particolare dei contitolari di aziende agricole.

A seguito dell'incontro bilaterale di data 15 novembre 2007, i referenti della Commissione, hanno richiesto le opportune modifiche alla scheda di misura al fine di erogare un premio di insediamento ad impresa, qualora ci si trovasse di fronte a più giovani non insediati nella medesima impresa come unico capo ma come corresponsabili o contitolari nella gestione della stessa (vedi società semplici agricole). Pur avendo provveduto alle modifiche richieste, inserendo

nella scheda di Misura 112, al paragrafo “Beneficiari”, la frase “Per ogni azienda potrà essere erogato un unico premio”.

- 52) Si invita a descrivere il piano aziendale, gli obiettivi, la frequenza e le modalità di revisione del piano. Inoltre, i piani aziendali elaborati per lo sviluppo delle attività dei giovani agricoltori dovrebbero fare riferimento non soltanto alle misure agro-ambientali ma anche ad altri elementi relativi all’ambiente come la conformità ai requisiti ambientali, nozioni sulle pratiche di produzione compatibili con l’ambiente, la partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo adeguato dei fertilizzanti, ecc.

Nella scheda della Misura 112 al capitolo “Piano aziendale” si è provveduto ad integrare la descrizione del piano aziendale introducendo quanto richiesto.

- 53) Si ricorda inoltre che il piano aziendale non è un piano di investimenti ma un piano di sviluppo dell’azienda e dell’imprenditore.

La Provincia Autonoma di Trento concorda con la Commissione che il piano aziendale previsto nell’ambito della Misura 112 si configura come un piano di sviluppo per l’azienda e per l’imprenditore agricolo. Non si tratta infatti di un piano di investimenti. A tal fine si è provveduto a riscrivere il paragrafo.

- 54) La misura prevede il ricorso agli abbuoni di interesse; si ritiene necessario dunque precisare le modalità di calcolo secondo le indicazioni di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Si ricorda inoltre che l’aiuto va rapportato agli obiettivi (economici e ambientali) e non alle spese.

Nella scheda di Misura si è provveduto a togliere nel paragrafo “importo del sostegno, modalità di erogazione, partecipazione del fondo” il ricorso al premio di insediamento sotto forma di abbuono di interesse. Il sostegno all’insediamento verrà erogato solamente con la modalità di “premio unico” e non più nella formula di abbuono di interesse. Nel paragrafo “piano aziendale” si è provveduto ad illustrare in maniera analitica i requisiti economici ed ambientali necessari al corretto sviluppo del progetto d’impresa. Tali requisiti saranno oggetto di approfondita analisi entro i cinque anni a decorrere dalla concessione dell’aiuto.

- 55) La scheda di misura non presenta la quantificazione degli indicatori di impatto.

Nella scheda della Misura 112 al capitolo “Indicatori di prodotto, di risultato e di impatto” si è provveduto ad inserire l’indicatore d’impatto “posti di lavoro creati” e ad integrarne la quantificazione.

➤ **Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale (codice 114)**

- 56) Si ricorda che il servizio di consulenza deve coprire almeno i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al regolamento (CE) 1782/2003 nonché i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro. Le tipologie di servizio relative a tali aspetti devono di conseguenza essere sempre presenti. In questo contesto, sarà possibile prevedere un servizio aggiuntivo, riguardante gli altri aspetti previsti dalla misura. Qualora la consulenza sui criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche

e ambientali di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro, non fossero necessarie, le "altre" consulenze non possono essere realizzate.

La misura è stata soppressa.

- 57) La Provincia è invitata a meglio specificare che ogni servizio di consulenza prestato all'agricoltore deve riguardare come minimo tutti le condizioni obbligatorie indicate all'articolo 24(a) e (b) del reg. n. 1698/2005 e le condizioni indicate nell'allegato II del reg. (CE) n. 1974/2006 punto 5.3.1.1.4 riguardante in particolare la procedura per la selezione degli enti responsabili per la fornitura dei servizi di consulenza agli agricoltori e ai proprietari di foreste.

La misura è stata soppressa.

- 58) Si invita quindi a fornire la descrizione delle procedure di selezione dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza.

La misura è stata soppressa.

- 59) Sarebbe utile indicare la frequenza di utilizzo della misura da parte dei singoli agricoltori, durante il periodo di programmazione.

La misura è stata soppressa.

- 60) L'aiuto fino a un massimo di 1500 Euro deve essere chiarito, in quanto dovrebbe essere il limite massimo per singola consulenza e non per consulenza all'anno.

La misura è stata soppressa.

- 61) Si invita ad utilizzare i servizi di consulenza anche per aumentare la sensibilizzazione di agricoltori e forestali sulla gestione sostenibile delle risorse naturali, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità, una delle priorità dello sviluppo rurale.

La misura è stata soppressa.

- 62) La scheda di misura non presenta la quantificazione degli indicatori di impatto.

La misura è stata soppressa.

➤ **Ammodernamento delle aziende agricole (codice 121):**

- 63) La "descrizione dei requisiti e degli obiettivi per il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola" dovrebbe essere esplicitato.

Nel testo della misura, nel punto "Area di intervento e azioni" sono descritte le principali linee di intervento in funzione delle esigenze territoriali e degli svantaggi strutturali dei singoli settori della produzione agricola. Nel capitolo 5.2 "Disposizioni comuni a tutte o più misure", lettere d) ed e) sono riportati gli

obiettivi e le modalità di definizione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola, che sono stati ripresi dalla misura.

- 64) Come indicato nel punto 5.2, quarto trattino, allegato II del reg. (CE) n. 1974/2006, per questa misura come per le altre misure d'investimento, è necessario dimostrare che il sostegno è finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti e rispondenti a precise esigenze territoriali e svantaggi strutturali.

Vedi risposta all'osservazione precedente.

- 65) La Provincia è invitata a rivedere l'ammissibilità delle "società costituite per il trattamento collettivo dei reflui zootecnici e delle biomasse" come beneficiari di questa misura.

Si è specificato che l'ammissibilità delle società per il trattamento dei reflui zootecnici e delle biomasse è limitata alle società costituite da imprese agricole per il trattamento dei prodotti aziendali e per la produzione di energia solo ed esclusivamente per autoconsumo.

- 66) La Provincia è invitata ad indicare la coerenza con le linee di demarcazione con le OCM.

Nel testo della misura si riportano i criteri generali di demarcazione (vedi capitolo 10.1.4 "Giudizio sulla complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'Allegato I Regolamento di attuazione n. 1974/2006". Per altre informazioni più dettagliate in relazione ai criteri di demarcazione si rinvia al capitolo 10 "Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca". La demarcazione è stata riportata anche nella scheda di misura.

- 67) Nell'ambito dell'intervento a) "comparto produzioni vegetali", si invita a chiarire l'impatto sulla tutela dell'ambiente di serre e tunnel e delle coperture, e a chiarire il riferimento al settore vivaistico (eventualmente da includere nell'analisi). Riguardo alla gestione dell'acqua si invita la Provincia a confermare che la misura non intende realizzare nuove infrastrutture di irrigazione ma unicamente rinnovare quelle esistenti (come da PSN).

Nel testo della misura, al punto "Area di intervento ed azioni", lett. a) "Comparto produzioni vegetali: frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, vivai viticoli e frutticoli", commi 3 e 4, sono stati chiariti rispettivamente l'impatto sulla tutela dell'ambiente di serre e tunnel e i criteri di intervento relativi agli impianti di irrigazione. Si è precisato che "le nuove aree irrigue comunque non devono aumentare il prelievo idrico complessivo riferito a ciascun bacino idrografico della Provincia".

Per quanto riguarda i vivai si è descritto quali sono gli interventi ammissibili e nella parte generale sono stati riportati i dati statistici del settore.

- 68) Si ricorda che nell'ambito degli interventi di riorientamento della produzione non sono considerate ammissibili le spese per la ristrutturazione e la conversione di vigneti in quanto investimenti di competenza delle OCM vino.

Nel testo della misura, punto "Criteri di demarcazione e accertamento dell'esistenza di sufficienti sbocchi normali di mercato per i prodotti coinvolti" si è precisato che non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti il cui obiettivo contrasta con le relative OCM di settore.

- 69) Si ricorda inoltre la non ammissibilità degli interventi di sostituzione di impianti a fine ciclo.

La misura, nella nuova stesura, non prevede finanziamenti per interventi alle piantagioni agricole.

- 70) Si invita a specificare che l'intensità dell'aiuto al 60% è rivolto a giovani agricoltori nell'ambito delle zone ex articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005. È necessario inoltre specificare quali sono le zone svantaggiate.

Nel testo della misura al punto "Intensità dell'aiuto" si è precisato che tutto il territorio provinciale è definito svantaggiato di montagna ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75. L'aiuto al 60% ai giovani è pertanto potenzialmente ammissibile in tutto il territorio provinciale.

- 71) Per quanto attiene alla deroga prevista dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in merito agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, è necessario precisare quali sono i requisiti per i quali può essere concesso un sostegno (e quelli esistenti nel caso di giovani agricoltori), la giustificazione in rapporto agli specifici problemi incontrati per conformarsi a tali requisiti, nonché la data a partire dalla quale l'obbligo vige per l'agricoltore, la durata e la giustificazione della proroga per ciascuno dei requisiti in questione.

È stato inserito nel testo il capitolo relativo ai "Requisiti comunitari di nuova introduzione di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1698/2005".

Nel medesimo capitolo si precisa che "non si ritiene di accordare un periodo di proroga affinché le aziende agricole possano ottemperare a requisiti comunitari di nuova introduzione di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1698/2005."

- 72) I tassi di aiuto devono essere fissati per ogni intervento previsto.

Nel punto "Intensità dell'aiuto" è stata inserita una tabella che fissa i tassi di intervento previsti per tipologia di azioni.

- 73) Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia, gli investimenti a favore delle bioenergie sono ammissibili nell'ambito di questa misura solo per la copertura dei fabbisogni energetici dell'azienda. L'investimento deve essere quindi commisurato alle esigenze aziendali. L'eventuale vendita di energia è fatta unicamente per coprire fabbisogni specifici (es. ore di punta). Per contro, impianti finalizzati alla vendita dell'energia sul mercato devono essere finanziati

nel quadro dell'asse III. A tale riguardo, si ricordano le linee guida stabilite dal PSN in merito alla demarcazione con analoghi interventi finanziati nell'ambito del FESR (in ogni caso impianti inferiori a 1MW).

Nel punto “Aree di intervento e azioni” al quarto trattino, lettera b) del comparto produzioni zootecniche sono previsti aiuti per la “realizzazione di impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale;” Pertanto si tratta di energia solo per la copertura dei fabbisogni energetici dell’azienda.

Nel capitolo 10 “Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca” sono riportati i criteri di demarcazione con gli interventi previsti dal FESR.

- 74) Come già precisato nell’ambito della strategia, per quanto riguarda gli interventi relativi alla bioenergia, si invita a considerare con la dovuta attenzione il ruolo della cogenerazione a partire da biomassa. A tale riguardo, si sottolinea il potenziale risparmio energetico conseguente alla combinazione della produzione di elettricità e calore. Nel contesto dell’energia rinnovabile, si invita a descrivere quali misure verranno intraprese per assicurare che l’innovazione della filiera e la produzione di bioenergia non causerà degrado ambientale, e che a seguito ad un’adeguata analisi d’impatto verrà valutata la possibilità di escludere dalla produzione di bioenergia alcune zone di particolare importanza per la biodiversità.

Gli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dalla Misura 121 sono riferiti al trattamento dei reflui zootecnici o di altre biomasse di produzione aziendale e si limitano alla realizzazione di impianti da parte delle aziende agricole, in forma singola o associata, finalizzati alla produzione di energia per il solo autoconsumo. Non sono presenti sul territorio provinciale e non si prevede nemmeno la diffusione di coltivazioni specifiche.

- 75) Per quanto riguarda gli “altri interventi aziendali”, e in particolare la “realizzazione e sistemazione della viabilità podereale”, si invita la Provincia a descrivere le sinergie con le misure 111,112,114,123 e 311 non soltanto dal punto di vista economico e sociale ma anche ambientale per poter evidenziare i vantaggi ambientali.

Gli interventi relativi alla viabilità podereale si riferiscono solo ed esclusivamente al contesto della singola impresa agricola beneficiaria dell’aiuto e si limitano alle necessità riferite alla loro parte produttiva e non abitativa. Ciò è stato esplicitato anche nel testo della misura.

- 76) In riferimento agli investimenti a favore dell’irrigazione, deve essere dimostrata la coerenza con le indicazioni del PSN. La priorità deve essere concessa alla razionalizzazione delle reti e dei sistemi per il risparmio e una migliore utilizzazione della risorsa. L’eventuale estensione della rete deve essere giustificata in rapporto alle pertinenti disposizioni della direttiva quadro acqua.

L’aggiornamento della misura ha dato risposta all’osservazione, come peraltro già precisato nella risposta all’osservazione n. 67.

- 77) Si invita inoltre a chiarire cosa si intende in riferimento alle *microfiliere produttive*.

Nella misura 121, al punto “Area di intervento ed azioni” lettera d) “Microfiliere produttive” sono stati apportati i chiarimenti richiesti.

- 78) La scheda di misura non presenta la quantificazione degli indicatori di impatto.

Nel punto “Indicatori di prodotto, di risultato e di impatto” è stato individuato l’indicatore di impatto “Crescita economica” con la relativa quantificazione.

➤ **Migliore valorizzazione economica delle foreste (codice 122):**

- 79) Si invita la Provincia a fare riferimento ai piani di gestione forestale (ex art. 27 punto 2) sui quali si basano gli investimenti previsti, in particolare in relazione alla dimensione minima delle aziende forestali che dovrebbero rispettare tali piani.

Nel punto “Progetti di investimento” è stato specificato che le proprietà di dimensione superiore a 100 ha devono disporre di un piano di assestamento forestale.

- 80) L’ammissibilità dei beneficiari andrebbe verificata; si ricorda infatti che ex art. 27 del reg. (CE) n. 1698/2005 il sostegno agli investimenti è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Questo criterio di ammissibilità si dovrebbe riflettere chiaramente nel programma.

Si è specificato al punto “Beneficiari” che gli stessi possono essere: i proprietari privati e le loro associazioni e i comuni e le loro associazioni.

- 81) Si ricorda che le spese per i piani di gestione possono fare parte delle “spese generali” (art. 55 reg. (CE) n. 1974/2006) unicamente nell’ambito di un più ampio progetto d’investimento e non separatamente. Tuttavia, se si tratta di un investimento economico, rientrerà nell’art. 27; se invece si tratta di un investimento per infrastrutture ambientali o di utilità pubblica, rientrerà nell’art. 49. La Provincia è quindi invitata a rivedere l’ammissibilità delle azioni: a) investimenti per la programmazione gestionale e il supporto professionale tecnico (forestale) per l’attuazione dei piani di miglioramento e per l’introduzione di forme di meccanizzazione sostenibile nella gestione delle proprietà forestali, e l’azione d) spese a favore della commercializzazione dei prodotti forestali.

Le azioni a) e d) sono state eliminate.

- 82) Concernente le infrastrutture forestali, bisognerebbe verificarne l’ammissibilità sotto la misura 125 dato che questa misura fa riferimento a “strutture” forestali.

Viene chiarito che nella 122 rientrano la viabilità e le altre infrastrutture che hanno un carattere esclusivamente aziendale. Se le stesse sono a disposizione di una pluralità di soggetti acquisiscono un carattere sovraziendale e sono finanziate nella misura 125.4 “Viabilità ed Accessibilità forestale”.

- 83) Si ricorda che l'investimento immateriale deve essere legato all'investimento materiale.

Nella Misura non sono previsti investimenti immateriali; le azioni previste nella prima versione del documento sono state eliminate.

- 84) La scheda di misura non presenta la quantificazione degli indicatori di impatto e non vi è alcun riferimento al “rendimento globale”.

Nel punto “Indicatori di prodotto, di risultato e di impatto” è stato individuato l'indicatore di impatto “Crescita economica” con la relativa quantificazione.

➤ **Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (codice 123)**

- 85) La misura non fornisce indicazioni per quanto riguarda la coerenza rispetto alle OCM e agli eventuali analoghi interventi in esse previste, né per quanto riguarda gli elementi di demarcazione rispetto a questi ultimi. Inoltre il testo, salvo ricordare l'esigenza, non precisa il rispetto di eventuali limitazioni previste dalle OCM, per i diversi settori interessati. Si invita la Provincia a integrare il testo in tal senso.

Nel testo della misura si riportano i criteri generali di demarcazione (vedi capitolo 10.1.4 “Giudizio sulla complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'Allegato I Regolamento di attuazione n. 1974/2006”. Per altre informazioni più dettagliate in relazione ai criteri di demarcazione si rinvia al capitolo 10 “Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca”.

- 86) Si ricorda che i beneficiari della misura possono essere le PME per il settore agro alimentare e le microimprese per il settore forestale.

Nel testo della misura si è precisato che, per il settore agro alimentare, il sostegno è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE della Commissione.

Per il settore forestale la misura prevede esplicitamente l'aiuto solo per le microimprese.

- 87) La Provincia è invitata a fornire indicazioni per quanto riguarda il rendimento globale, come si sostanzia, e a verificare gli indicatori di risultato.

Le notizie richieste sono state aggiunte nel testo della misura e riprese nel capitolo 5.2 “Disposizioni comuni a tutte o più misure” in particolare al paragrafo e).

- 88) Si invita inoltre a fare riferimento al targeting settoriale, territoriale e strutturale. Come indicato nel punto 5.2, quarto trattino, allegato II del reg. (CE) n. 1974/2006, per questa misura come per le altre misure d'investimento, è necessario dimostrare che il sostegno è finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti e rispondenti a precise esigenze territoriali e svantaggi

strutturali. Si invita inoltre a definire più precisamente la strategia di intervento sulla produzione lattiera.

Le notizie richieste sono state aggiunte nel testo della misura e riprese nel capitolo 5.2 “Disposizioni comuni a tutte o più misure” in particolare al paragrafo d).

- 89) Si invita a giustificare e a precisare quali sono le priorità accordate delle cooperative.

Nella scheda di misura al punto “Priorità di finanziamento” si sono precisate le priorità previste con riferimento ai settori produttivi e alla tipologia di interventi, nonché ai beneficiari che garantiscono una ricaduta positiva diretta e duratura ai produttori di base.

- 90) Dovrebbe risultare chiaramente dal programma che nel caso del settore forestale l’aiuto sarà limitato a tutte le operazioni di lavorazione precedenti alla trasformazione industriale.

Nel punto “Beneficiari” è stato specificato che sono escluse le imprese che esercitano anche attività di prima trasformazione del legno (segherie).

- 91) Si invita a chiarire la natura dell’aiuto per la certificazione dei prodotti, e si ricorda che i costi amministrativi per la certificazione forestale non sono ammissibili.

Nella sottomisura relativa al settore forestale (123.2) non sono previsti sostegni alla certificazione in quanto non abbiamo previsto investimenti immateriali.

- 92) Si ricorda inoltre la non ammissibilità degli interventi di sostituzione di impianti a fine ciclo.

La Misura non prevede interventi per il rinnovo o la realizzazione di piantagioni agricole.

➤ **Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale (codice 124)**

- 93) Si invita a giustificare l’attivazione della misura esclusivamente per il settore forestale.

La misura è stata soppressa.

- 94) La Provincia è invitata a rivedere la misura e a giustificare la scelta e rilevanza dei beneficiari in base alla “natura” della misura e sulla base dell’aiuto erogato. È necessario quindi chiarire meglio il concetto di *innovazione*.

La misura è stata soppressa.

- 95) Si invita a chiarire la natura dell’aiuto per la certificazione dei prodotti, e si ricorda che i costi amministrativi per la certificazione dei prodotti forestali non sono ammissibili.

La misura è stata soppressa.

- 96) Come già precisato nell'ambito della strategia, per quanto riguarda gli interventi relativi alla bioenergia, si invita a considerare con la dovuta attenzione il ruolo della cogenerazione a partire da biomassa. A tale riguardo, si sottolinea il potenziale risparmio energetico conseguente alla combinazione della produzione di elettricità e calore. Nel contesto dell'energia rinnovabile, si invita a descrivere quali misure verranno intraprese per assicurare che lo sviluppo della filiera e la produzione di bioenergia non causerà degrado ambientale, e che seguito ad un'adeguata analisi d'impatto verrà valutata la possibilità di escludere dalla produzione di bioenergia alcune zone di particolare importanza per la biodiversità.

La misura è stata soppressa.

➤ **Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (codice 125)**

- 97) Sarebbe opportuno riesaminare le azioni proposte nell'ambito della misura, per verificare l'ammissibilità di interventi per la creazione di nuove infrastrutture e si ricorda che le operazioni relative alla manutenzione non sono ammissibili.

Per quanto riguarda la viabilità, le nuove realizzazioni sono ammissibili soltanto nei casi in cui sia impossibile per motivi legati a difficoltà orografiche il ripristino dei percorsi esistenti.

Nel settore dell'irrigazione i nuovi impianti sono riferiti a casi isolati, in cui la mancanza dell'impianto irriguo limita fortemente la coltivabilità. Le nuove aree irrigue comunque non devono aumentare il prelievo idrico complessivo riferito a ciascun bacino idrografico della Provincia. In linea generale è richiesta la conformità alle norme della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (paragrafo 3.1.4.2), recepita dalla Provincia di Trento nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP).

La misura non ammette interventi di manutenzione ordinaria.

- 98) È necessario precisare la natura degli interventi proposti in termini di investimenti. Si informa che la produzione di energia (azione 5 intervento 125.2) non è assimilabile ad un'infrastruttura e non è quindi ammissibile.

Nella tipologia di interventi finanziabili riferiti alla Misura 125.2 "Irrigazione" sono esclusi interventi volti a sostenere impianti di infrastrutture a finalità idroelettrica.

- 99) Si invita la Provincia ad assicurare che le operazioni di bonifica previste vengano eseguite tutelando la biodiversità della zona.

Nel testo della misura si è precisato che la valutazione delle iniziative proposte verrà effettuata tenendo conto anche "delle normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28, con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE", qualora le iniziative ricadano nelle aree

assoggettate a tale normativa. Ciò garantisce la tutela della biodiversità della zona.

- 100) Si invita la Provincia a chiarire inoltre se con le azioni previste si intende ampliare la rete idrica. Si ricorda che la strategia nazionale prevede soltanto il miglioramento della rete idrica finalizzato al risparmio della risorsa idrica, e non l'ampliamento. Un eventuale ampliamento della rete come eccezione, e degli impianti deve essere preceduta dalla preparazione di un bilancio idrico a livello del bacino idrografico, ex articolo 5 e allegato III della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Il finanziamento di nuovi impianti è ammissibile unicamente se il bilancio idrico risulta positivo.

Così come indicato all'osservazione n. 81, nel testo della misura si descrivono gli strumenti di cui dispone la Provincia, (Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche – PGUAP) al fine di dimostrare il risultato positivo in termini di bilancio idrico a livello di bacino idrografico.

- 101) Si ricorda che non sono ammissibili aiuti per costi di gestione o di manutenzione.

La misura non prevede aiuti per costi di gestione e manutenzione.

- 102) Si ricorda inoltre che i tassi di aiuto devono essere fissati per ogni intervento previsto.

Si sono apportate integrazioni alle singole schede di misura al fine di fissare i tassi di aiuto per ogni tipologia di intervento previsto.

- 103) La scheda di misura non presenta la quantificazione degli indicatori di impatto.

Nel punto "Indicatori di prodotto, di risultato e di impatto" è stato individuato l'indicatore di impatto "Crescita economica" con la relativa quantificazione.

## **Capitolo 5.3 2 – Asse 2**

### **Disposizioni comuni a talune misure**

- 104) Il testo non precisa, ai fini specifici dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori né le norme nazionali applicabili e i principali obblighi per gli agricoltori.

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori, le norme nazionali applicabili e i principali obblighi per gli agricoltori sono contenute nello specifico allegato al PSR.

- 105) Il testo non precisa a quali misure le disposizioni relative alla "condizionalità" si applicano. Si invita inoltre a fare riferimento al nuovo Decreto Ministeriale n. 13286 del 18/10/2007 recante disciplina del regime di condizionalità della PAC.

Laddove non presenti, le precisazioni relative all'applicazione della condizionalità sono state puntualmente inserite nel testo (es. per la Misura 211 nel paragrafo "CRITERI DI CONDIZIONALITÀ"), così come il riferimento al DM 13286 del 18/10/2007.

- 106) Si invita a fare riferimento nel testo a "transizione" invece di "accorgimenti di transizione".

E' stato fatto.

➤ **Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane (codice 211)**

- 107) La Provincia è invitata a verificare e a giustificare i livelli dei premi; il premio non dovrebbe essere legato alle UBA ma agli Ha di terra. Si invita inoltre a chiarire i livelli minimi e massimi di carico di bestiame.

Tutto il territorio provinciale è considerato svantaggiato ai sensi della direttiva CEE 268/75 ma l'amministrazione provinciale ha inteso comunque riservare l'indennità compensativa quasi esclusivamente alle aziende zootecniche di montagna (sono infatti escluse le colture a melo, pero e pesco e tutte le altre colture esercitate nelle zone di fondovalle) la cui redditività, anche alla luce di recenti indagini, non è nemmeno confrontabile con quella delle aziende zootecniche di pianura. Il livello di aiuto è inoltre graduato in funzione di una serie di parametri che tengono conto delle difficoltà di ordine fisico (altitudine, pendenza dei terreni) e strutturale (dimensioni, carico UBA/ha ecc.). Fatto salvo il principio che il livello medio di tutte le indennità compensative concesse non può superare i 250 €/ha si è stabilito, inoltre, un massimale per azienda pari a 600 €/ha. Si consideri poi che solamente un numero limitatissimo di queste aziende usufruisce (e con livelli assolutamente modesti) del premio unico sul quale invece possono contare le aziende di pianura extra provinciali. Si ritiene, pertanto, che l'impostazione data alla misura non possa dar luogo a sovracompensazioni.

L'indennità compensativa è legata alla superficie. Limitatamente alle superfici a pascolo collegate agli alpeggi estivi che, nella realtà provinciale, sono sfruttati in comune da una pluralità di allevatori si considera, per il calcolo della superficie utilizzata da ciascuno di essi, un valore pari a 0,5 moltiplicato per le UBA al pascolo possedute da ciascuna azienda. Nel computo delle superfici soggette alla corresponsione dell'indennità si calcola pertanto, a favore delle aziende che monticano il proprio bestiame, anche la superficie relativa all'alpeggio estivo nella misura, appunto, di 0,5 ettari per UBA alpeggiata. Poiché il carico UBA/ha degli animali in alpeggio varia da 0,4 a 1,4 viene ammessa all'aiuto una superficie comunque sempre inferiore a quella effettivamente utilizzata (e precisamente oscillante dal 20 al 70% in funzione del carico UBA/ha). La legittimità dell'intervento sulle superfici di alpeggio è assicurata mediante specifici controlli incrociati volti a verificare la rispondenza delle superfici usufruite per il pascolo estivo dalle aziende zootecniche beneficiarie dell'indennità compensativa, le quali devono dichiarare annualmente in quale alpeggio sono condotti gli animali e quanti e quali siano questi ultimi. Generalmente, inoltre, le superfici relative agli alpeggi sono gestite con criteri agroambientali e quindi sono sottoposte ai controlli del Sistema Integrato di

Gestione e Controllo, in particolare nell'ambito dell'istruttoria delle istanze di cui alla specifica misura agroambientale a favore della gestione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame (Misura 214 – Azione B2).

Relativamente alle colture foraggere, l'indennità compensativa è concessa solamente alle aziende zootecniche. Tuttavia per le aziende che hanno un carico inferiore a 0,4 UBA/ha l'aiuto è corrisposto solo fino ad un massimo di 2,5 ha di superfici foraggere per UBA in allevamento. Il carico massimo per accedere all'aiuto non può superare le 3 UBA/ha (carico compatibile con i criteri di condizionalità). Come accennato sopra, per le superfici collegate agli alpeggi si considera invece un carico minimo di 0,4 e un carico massimo di 1,4 UBA/ha..

- 108) Gli obblighi e altre condizioni che gli agricoltori devono soddisfare devono essere precisati, in particolare per quanto riguarda la "condizionalità".

Come specificato nel testo della misura, le aziende che richiedono l'indennità compensativa devono attuare i loro sistemi di produzione secondo le disposizioni previste dalle norme sulla condizionalità (di cui agli artt. 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/2003 e conformemente a quanto stabilito dal Decreto ministeriale n. 13286 del 18/10/2007 recante disciplina del regime di condizionalità).

Nel rispetto delle condizioni generali di eleggibilità di cui all'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, l'indennità compensativa viene concessa agli imprenditori agricoli:

- che operano abitualmente e stabilmente nel territorio della provincia di Trento;
- che coltivano almeno due ettari di superficie agraria utilizzata ovvero 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o a castagno;
- che si impegnano a proseguire l'attività agricola, rispettando la superficie minima di impegno, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- che rispettano i criteri stabiliti dalle norme di condizionalità;
- che utilizzano, secondo le buone condizioni agronomiche e ambientali e nel rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

- 109) E' necessario inoltre dettagliare le condizioni per l'accesso alla misura (numero minimo/massimo di UBA/ha, anche per evitare un impatto negativo sull'ambiente, superficie minima, ecc). A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per queste misure il regolamento (CE) n. 1257/1999 resta in vigore fino al 1° gennaio 2010. E' quindi necessario rispettare tutti i requisiti e fornire tutte le informazioni previste dal suddetto regolamento e dal suo regolamento di applicazione (regolamento (CE) n. 817/2004).

Relativamente al numero minimo/massimo di UBA/ha si confronti la risposta all'osservazione (107). Anche la superficie minima oggetto di impegno è stata precisata meglio così come altri criteri di accesso. Inoltre, conformemente a

quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 37 del Reg. CE 1698/2005, uno dei parametri considerati per modulare l'aiuto è la dimensione della SAU. In particolare si è stabilito un livello di premio decrescente oltre un limite minimo di superficie. Sono state inoltre individuate 4 classi dimensionali con valori decrescenti di punteggio in modo inversamente proporzionale alla SAU.

L'impianto della misura, già sostanzialmente sperimentato nel corso della precedente programmazione (l'ultima modifica è stata approvata nel corso del 2005), rispetta i requisiti previsti dagli artt. dal 13 al 21 dal Reg. CE 1257/99. In particolare, avendo escluso dall'aiuto le zone di fondovalle (attualmente svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75), si ritengono rispettati per l'intera durata del piano i requisiti previsti sia dall'art. 15 che dall'art. 18 del suddetto regolamento.

Relativamente ai controlli e sanzioni, conformemente all'art. 66 del reg. CE 817/2004 la misura, con la precisazione di cui all'osservazione (107) si riferisce a particelle singolarmente identificate che, peraltro, fatta salva la superficie minima impegnata inizialmente, possono essere permutate nel periodo di programmazione.

- 110) La scheda di misura deve essere completata con la quantificazione degli indicatori di risultato e di impatto.

E' stato fatto.

➤ **Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (codice 213)**

- 111) La Provincia è invitata a chiarire la disponibilità dei piani di gestione Natura 2000 dato che c'è solo il riferimento a misure di conservazione.

Attualmente le misure di conservazione e di salvaguardia ed i Piani di Gestione di SIC e ZPS che risultano già attivati forniscono solamente linee di indirizzo generali per le attività agro-silvopastorali e non hanno il sufficiente dettaglio per individuare gli obblighi specifici applicabili a livello di azienda agro-silvopastorale. La situazione attuale dei piani di gestione ed il piano di azione per l'attuazione di Natura 2000 è riportato nel capitolo 3.1 nel paragrafo "Gestione dell'ambiente e del territorio" nella parte relativa alla biodiversità.

Pertanto le misure 213 e 224 sono state eliminate mentre le azioni che sono risultate pertinenti ed ammissibili come pagamenti agroambientali sono state trasferite nella misura 214, in quanto ritenute comunque strategiche per arrestare il declino della biodiversità all'interno del territorio provinciale. L'applicazione di alcune azioni dell'agroambiente, data la loro importanza ai fini del miglioramento della biodiversità dell'ecosistema agricolo nei contesti intensivi, è stata ampliata a tutto il territorio provinciale (ex azione 213.3).

In particolare le singole azioni sono transitate nella misura 214 come di seguito riportato:

<b>Precedente denominazione</b>	<b>Attuale denominazione</b>
213.1 e 213.2	214 – Intervento B – Sub Azione B1.2
213.3	214 – Intervento C – Sub Azione C1.2 e C1.3

- 112) Si fa presente che la tipologia di alcune azioni previste nella misura sembrerebbero più pertinenti ad interventi da ascrivere alle azioni agroambientali, salvo se la Provincia non precisi gli sviluppi previsti in quanto obblighi che discendono da “misure conservative” di cui alle norme da precisare.

Vedi risposta quesito 111 – Misure 213 e 224 eliminate.

- 113) La Provincia è invitata ad assicurare che la misura intervenga solo dove i piani di gestione Natura 2000 sono già in vigore oppure nelle aree in cui requisiti specifici obbligatori sono già stati adottati e solo per gli “obblighi” di legge ivi previsti. Si invita inoltre ad illustrare in che modo questi obblighi sono presi in conto nella metodologia di calcolo delle indennità.

Vedi risposta quesito 111 – Misure 213 e 224 eliminate.

- 114) Nell’ambito dell’intervento 213.2 “mantenimento di prati umidi e da strame”, la Provincia è invitata a giustificare il livello del premio.

La giustificazione economica è riportata nell’Allegato 1 del Piano (Capitolo Pagamenti Agroambientali) nel punto relativo alla Sub-Azione B1.2..

- 115) La misura deve essere rivista in funzione dei pertinenti obblighi regolamentari.

Le misure transitate nella 214 sono state riviste in funzione dei pertinenti obblighi regolamentari.

- 116) Il testo non precisa a quali misure le disposizioni relative alla “condizionalità” si applicano.

E’ stato effettuato il confronto con le disposizioni relative alla condizionalità in una specifica tabella inserita nella misura 214.

➤ **Pagamenti agro-ambientali (codice 214)**

- 117) Alcune azioni e impegni sembrano riferirsi piuttosto a degli interventi di tipo (indennità) compensativo piuttosto che afferenti a premi aventi come obiettivo il miglioramento ambientale oltre gli obblighi della "baseline" o condizioni normali di produzione. Si invita la Provincia a rivedere tali azioni nonché i loro obiettivi.

A seguito del confronto bilaterale dello scorso 15 novembre, la misura è stata rivista in alcune sue parti fondamentali principalmente al fine di meglio focalizzare gli impegni agroambientali oggetto di remunerazione in relazione agli obiettivi ambientali perseguiti e al conseguente vantaggio ambientale. In particolare sono state oggetto di stralcio dalla presente misura (con parziale recupero nell’ambito della misura 211) la sottomisura D comprendente gli aiuti alle superfici ad olivo e a castagno (che pure il PSN indica come aree ad alta valenza paesaggistica e pertanto meritevoli di azioni dirette alla tutela), l’azione F.2. “Susina di Dro” nonché l’intervento sulle superfici a maggior grado di pendenza nell’ambito dell’azione dei prati permanenti (B.1.1.).

- 118) La Provincia è invitata a riportare la metodologia di calcolo e ad assicurare la controllabilità degli impegni.

La metodologia di calcolo si trova descritta nel paragrafo “STIMA DEI COSTI” mentre nell’allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali) si possono trovare informazioni di maggior dettaglio. In generale, i minori introiti e/o maggiori costi sono dimostrati attraverso un confronto tra i tipi di produzione e coltivazione che si intende sostenere e il livello base determinato dalle norme di condizionalità e dal rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. I calcoli per la giustificazione dei premi previsti dalla misura sono stati effettuati dalla Provincia Autonoma di Trento, mentre l’Unità Operativa indipendente di Assistenza Tecnica ed Economica presso l’Istituto Agrario di S. Michele, indipendente ed esterno all’Amministrazione, li ha certificati. In allegato al PSR è riportato lo studio indipendente dell’Unità Operativa di Assistenza Tecnica ed Economica a cui si rimanda per tutti i dettagli in merito. In sintesi si può ricavare dalla lettura del documento che il premio per ciascuno degli interventi agroambientali previsti dalla misura 214 è ampiamente giustificato dal punto di vista economico. Con riferimento alla fonte dei dati si è fatto riferimento alle contabilità ufficiali degli operatori agricoli. Relativamente alla metodologia di calcolo applicata si deve precisare che il metodo è stato riferito al confronto con dati di bilancio aziendale. Il relativo calcolo varia a seconda delle varie azioni e si può riferire al confronto tra il risultato finale di bilancio completo (come ad esempio nel caso di giustificazione del premio per il cavallo norico dove il premio è inteso a compensare il pareggio di bilancio tra costi e ricavi), oppure al confronto tra alcune voci specifiche di bilancio (come nel caso dei premi per la razza rendena o grigia dove il premio tende a compensare la differenza di reddito rapportato a razze maggiormente produttive, come ad es. es la razza bruna).

A seguito del confronto bilaterale, la misura è stata rivista in alcune sue parti principalmente al fine di meglio focalizzare gli impegni agroambientali oggetto di remunerazione anche alla luce della loro effettiva controllabilità.

- 119) Si invita a fornire la localizzazione della misura e delle azioni in funzione della coerenza con i fabbisogni ambientali evidenziati dall’analisi.

Il testo della misura riporta, per ciascun intervento o azione, la localizzazione dell’intervento.

I pagamenti agroambientali di norma possono essere concessi su tutto il territorio provinciale. Tuttavia il sostegno previsto da alcune tipologie di intervento può essere concesso solo su aree specifiche (azione B2 nella zona degli alpeggi, intervento G nelle aree Natura 2000, ecc.), oppure è prevista una differenziazione dell’aiuto in funzione della zona di intervento. In ogni caso vi è un collegamento di coerenza con i fabbisogni ambientali evidenziati dall’analisi.

- 120) Gli obiettivi della misura e delle azioni devono essere meglio esplicitate rispetto alle priorità ambientali identificate per l’asse II alla luce della specificità della situazione provinciale. Per ciascuna azione, si invita a descrivere con un maggior livello di dettaglio gli impegni, in relazione all’obiettivo ambientale perseguito (dall’azione e dall’impegno) nonché il vantaggio ambientale derivante dall’applicazione degli interventi, in relazione alle priorità ambientali identificate, e la durata dell’azione.

A seguito del confronto bilaterale dello scorso 15 novembre, la misura è stata rivista in alcune sue parti fondamentali (es intervento B) principalmente al fine di meglio focalizzare gli impegni agroambientali oggetto di remunerazione in relazione agli obiettivi ambientali perseguiti e al conseguente vantaggio ambientale.

- 121) Inoltre, si invita la Provincia a dettagliare/esplicitare gli impegni relativi a ciascuna azione rispetto agli obblighi della baseline (ai rispettivi elementi pertinenti della condizionalità, degli obblighi in materia di fertilizzanti e antiparassitari e altri obblighi nazionali e provinciali) e eventualmente rispetto alle pratiche agricole normali della zona interessata dagli impegni in modo da permettere ai servizi della Commissione di valutare se ed in che modo tali impegni vadano oltre le norme obbligatorie applicabili all'intervento, o oltre le normali pratiche agricole, per poterne apprezzare i benefici ambientali. A tale riguardo, si suggerisce di includere una tabella che presenti gli obblighi (nel dettaglio pertinente) della baseline (condizionalità, norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali - BCAA, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti ed ai prodotti fitosanitari, nonché agli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale) ed eventualmente rispetto alle pratiche agricole normali della zona interessata, ove più restrittive della "baseline", in relazione ai diversi impegni delle varie azioni agroambientali, ed a precisare anche se e cosa si prende in conto nel calcolo dei premi e rispetto a cosa (baseline o condizioni normali).

E' stato fatto inserendo nel testo la tabella con tutte le informazioni richieste immediatamente dopo la descrizione dei vari interventi e azioni.

- 122) Si invita a fissare il livello del premio concesso per ciascuna coltura/gruppo omogeneo (ove pertinente)/intervento delle varie azioni, in modo differenziato onde evitare possibili sovracompenzazioni.

Dove pertinente, nella scheda di misura 214 "Pagamenti agroambientali" al punto "Tipologie di intervento", in particolare alla lettera A) "Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica" e lettera C) "Impiego di metodi di produzione specificamente destinati alla conservazione della biodiversità e delle specie animali (siepi, filari, alberi isolati, boschetti, fossati, Re di quaglie)" è stata data risposta all'osservazione.

- 123) Si invita ad assicurare un maggiore targeting territoriale avendo come riferimento gli obiettivi fissati nell'ambito della misura.

Cfr. risposta all'osservazione (119).

### **1. Sottomisura 214/a**

- 124) Si invita a fornire la localizzazione delle priorità per poter identificare le zone in cui l'intervento porterà i maggiori benefici ambientali.

Data l'ancora ridotta percentuale di aziende che attuano i metodi dell'agricoltura biologica, si ritiene di localizzare l'intervento su tutto il territorio provinciale con priorità alle aree ad agricoltura intensiva (seminativi, colture orticole, colture frutti - viticole).

## **2. Sottomisura 214/b**

- 125) La Provincia è invitata a specificare l'importo legato all'impegno e a definire più chiaramente gli impegni.

A seguito del confronto bilaterale dello scorso 15 novembre, la misura è stata rivista in alcune sue parti fondamentali principalmente al fine di meglio focalizzare gli impegni agroambientali oggetto di remunerazione in relazione agli obiettivi ambientali perseguiti e al conseguente vantaggio ambientale.

- 126) L'analisi ambientale non identifica le minacce causate dall'utilizzo di aree prative e pascoli, conseguentemente questo intervento non risulta essere coerente con l'analisi. Si ricorda inoltre che gli interventi sotto la misura 214 non possono essere giustificati da motivazioni economiche e che gli svantaggi vengono già compensati dalla misura 211.

Gli impegni oggetto di remunerazione sono dati essenzialmente dall'esigenza di promuovere forme di coltivazione volte ad una riduzione di input (concimazione minerale azotata in particolare) e dall'esigenza di migliorare/tutelare la biodiversità, che nell'analisi ambientale sono rappresentate come le minacce causate dall'utilizzo secondo la pratica normale delle aree prative e dei pascoli.

- 127) Per quanto riguarda le superfici a pascolo, si invita la Provincia ad indicare la densità di bestiame minima. È necessario assicurare che unicamente gli impegni superiori alla baseline vengano pagati, quindi se 0,6 UBA/ha è considerato il livello minimo accettabile, non dovrebbero essere erogati pagamenti al di sotto di questo livello.

Per quanto riguarda le superfici a pascolo, la densità di bestiame minima prevista per l'accesso all'aiuto previsto dall'azione è pari a 0,4 UBA/ha mentre, come indicato nella specifica tabella di cui all'osservazione (121), la baseline prevede un carico minimo pari 0,2 UBA/ha. Il fatto di aver stabilito un una riduzione dell'aiuto al di sotto di 0,6 UBA/ha risponde esclusivamente all'opportunità di prevedere una graduazione dell'aiuto in funzione del carico ottimale.

- 128) Si invita a rivedere l'ammissibilità di alcuni beneficiari.

La descrizione dei beneficiari dell'azione B.2 (Gestione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame) è stata precisata nel modo seguente:

Possono presentare domanda di aiuto i soggetti che, in forma individuale o associata, gestiscono direttamente le malghe e precisamente:

- gli imprenditori agricoli;
- le società, le associazioni e le cooperative di alpeggio o di malga. Di dette forme associative fanno parte gli allevatori proprietari del bestiame alpeggiato.

## **3. Sottomisura 214/c**

- 129) La Provincia è invitata a chiarire gli obiettivi, gli impegni, la localizzazione e i vantaggi ambientali della sottomisura rispetto alla situazione normale di produzione.

L'obiettivo fondamentale è incentivare la gestione delle siepi come elementi caratteristici del paesaggio agrario tradizionale contrastando la minaccia di perdita della biodiversità della matrice agricola dovuta all'intensivizzazione delle pratiche agricole (l'estensione reale delle siepi nell'ambiente agricolo non è stata fino ad oggi oggetto di particolari studi e censimenti; è certa però la sua progressiva rimozione a seguito degli interventi di ristrutturazione fondiaria e dell'aumentato ricorso ai mezzi meccanici a cui è stato sovente ed in forma massiccia adattato il territorio).

La siepe, oltre a costituire uno dei tratti più caratteristici nel paesaggio rurale, svolge un'importante funzione trofica e di riparo per molte specie animali e per numerosi microrganismi.

I suoi principali benefici sono brevemente riassumibili nelle seguenti azioni:

- protezione del suolo dall'erosione: comportandosi da "volano ambientale", le siepi bilanciano le oscillazioni dei fattori fisici in entrata (precipitazioni) ed in uscita (deflussi idrici), contribuendo alla stabilizzazione del sistema. Nelle zone in pendio, il deposito di particelle di suolo a monte delle siepi produce un effetto di terrazzamento e quindi di riduzione della pendenza;
- aumento della diversità biologica e stabilità dell'agroecosistema: è riconducibile all'incremento sia del numero di individui vegetali ed animali presenti in un determinato habitat, sia delle singole specie e varietà;
- funzione estetica e protettiva: le siepi svolgono anche funzione estetica (abbellimento paesaggistico) e contemporaneamente protettiva da agenti inquinanti, rumore, eccessiva luminosità, ventosità.

A seguito dell'incontro bilaterale del 15 novembre scorso sono confluite in questa sottomisura alcune delle azioni originariamente previste nella misura 213. Pertanto alcune delle considerazioni di cui sopra, dove pertinenti, valgono anche per queste.

- 130) Si ricorda inoltre che le azioni relative ad investimenti non-produttivi non sono ammissibili nell'ambito della misura. Alcuni investimenti sembrano essere ammissibili sotto la misura 216.

Non sono remunerati i costi di costituzione delle siepi ma esclusivamente i minori introiti derivanti dalla sottrazione della superficie coltivata occupata dalla siepe (solo nel caso di siepi di nuova costituzione) e delle aree di rispetto nonché i costi di manutenzione della siepe con criteri di tipo agroambientale.

A seguito dell'incontro bilaterale del 15 novembre scorso sono confluite in questa sottomisura alcune delle azioni originariamente previste nella misura 213. Pertanto alcune delle considerazioni di cui sopra, dove pertinenti, valgono anche per queste.

- 131) Per quanto riguarda la "costituzione e/o mantenimento di siepi", dato che l'intervento può essere effettuato su superfici arabili o a pascolo e dato che i livelli di aiuto variano da 75 Euro/ha fino a 900 Euro/ha, sembra che il pagamento sarà superiore al limite fissato nell'allegato al regolamento (CE) n. 1698/2005. Si invita la Provincia a giustificare questo punto.

L'azione si applica solamente ai contesti agricoli caratterizzati da agricoltura intensiva (seminativi, colture orticole, colture fruttivicole).

Gli aiuti sono concessi per superficie agricola utilizzata (S.A.U.) soggetta all'impegno in base ai massimali previsti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 e sono commisurati ai mancati redditi dovuti alla sottrazione di superficie coltivata con colture intensive e ai maggiori costi di gestione sostenuti rispetto alle norme di condizionalità ecc..

Pertanto, nel caso di costituzione di nuova siepe, se la SAU è occupata interamente da seminativi, il massimale è fissato a 450€/ha, se è occupata interamente da colture orticole il massimale è di 600 €/ha mentre se ci troviamo in presenza di colture fruttivicole il massimale sarà di 900 €/ha. Qualora la S.A.U. sia ripartita in colture miste, i massimali di premio per ettaro saranno calcolati sulla base di una media ponderata dei massimali stabiliti per ciascuna coltura.

Nel caso di siepe già esistente il massimale è stato fissato in ogni caso a 450 €/ha..

A seguito dell'incontro bilaterale del 15 novembre scorso sono confluite in questa sottomisura alcune delle azioni originariamente previste nella misura 213. Pertanto alcune delle considerazioni di cui sopra, dove pertinenti, valgono anche per queste.

#### **4. Sottomisura 214/d**

- 132) La Provincia è invitata a meglio precisare tutte le condizioni/impegni nella misura rispetto alla condizione di normalità.

A seguito di quanto emerso in sede di incontro bilaterale lo scorso 15 novembre è stata presa la decisione di stralciare questa parte dalla misura 214 facendo rientrare nella 211 la possibilità di finanziare le aree ad olivo e quelle a castagno.

- 133) Il tipo di aiuto sembra essere di tipo compensativo per l'introduzione di nuove coltivazioni piuttosto che avere come obiettivo il miglioramento ambientale. Si invita a chiarire le motivazioni di questo intervento sotto questa misura.

Cfr. punto (132) precedente.

#### **5. Sottomisura 214/e**

- 134) È necessario dettagliare le spese e non indicare unicamente le spese annuali globali; inoltre in due casi, i premi sono più alti del massimale indicato nel regolamento: è necessario giustificarlo.

La spesa globale annua della sottomisura è dettagliata per ciascuna azione nel capitolo "Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma" mentre l'individuazione dei livelli di aiuto trova giustificazione nelle tabelle riportate nell'Allegato 1 al PSR.

In tre casi si prevede la concessione di un aiuto maggiorato (370€/UBA) rispetto a quanto stabilito dal Reg.CE 1698/2005 e precisamente per le seguenti azioni:

E5. Capra bionda dell'Adamello.

E6. Capre di razza Pezzata Mochena.

E7. Pecore di razza Fiemmese "Tingola" (Villnösser Schaf).

L'individuazione di tale livello di aiuto, peraltro ampiamente sostenuto dalle tabelle giustificative descritte nell'allegato 1 (Capitolo Pagamenti Agroambientali), si rende necessario al fine di perseguire l'obiettivo di incrementare significativamente il numero dei capi allevati che attualmente, si attesta su valori preoccupanti per la stessa sopravvivenza di queste razze nel territorio provinciale. Considerando, inoltre, la realtà degli allevamenti presenti, costituiti da un numero estremamente ridotto di capi per azienda, l'importo riferito all'unità di bestiame individuato dal regolamento sopra richiamato pare inadeguato e largamente insufficiente in rapporto agli obiettivi posti.

- 135) Per quanto riguarda le specie a rischio di estinzione, non è sufficiente il riferimento alle liste FAO. Si invita la Provincia a dimostrare quantitativamente la situazione delle specie a rischio, indicando il numero di femmine riproduttrici (livello comunitario) per ogni specie, facendo inoltre riferimento all'organismo che certifica i dati.

Le 7 razze animali locali inserite nel programma sono ritenute a rischio di estinzione dalla F.A.O. (Food and Agriculture Organization) o da organismi specializzati. Il numero di femmine riproduttrici interessate (a livello comunitario) è certificato dagli stessi organismi specializzati o da organizzazioni/associazioni di allevatori riconosciuti i quali mantengono aggiornato il libro genealogico o il registro anagrafico di ciascuna razza (di norma Associazioni Nazionali di razza, o loro delegati, riconosciuti dallo Stato Membro). Nel nuovo testo delle misure sono stati inseriti per ciascuna razza i dati relativi al numero di femmine riproduttrici a livello comunitario con la rispettiva fonte informativa.

- 136) Con riferimento all'intervento E3, si invita a chiarire il ruolo e la scelta dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Rendena per il controllo ai fini dell'erogazione del premio.

L'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Rendena non ha nessun ruolo diretto per quanto riguarda i controlli ai fini dell'erogazione del premio. Essa semplicemente detiene l'anagrafica dei soggetti iscritti al Libro Genealogico. Pertanto, ai fini dei controlli amministrativi che l'Amministrazione provinciale effettua sul totale delle richieste di aiuto, si utilizzano gli elenchi dei capi iscritti al libro genealogico forniti dalla suddetta Associazione (peraltro consultabili anche via internet al sito [www.anare.it](http://www.anare.it)). E' compito e cura dell'amministrazione verificare quindi che le informazioni così trasmesse trovino corrispondenza con i dati presenti in domanda, con quelli della banca dati nazionale (Anagrafe del bestiame e fascicolo aziendale), e, nell'ambito del campione estratto annualmente, con quanto riscontrato in loco.

## **6. Sottomisura 214/f**

- 137) Gli obiettivi dell'azione non sono chiari, inoltre in riferimento all'erosione genetica manca una chiara dimostrazione sulla base di risultati scientifici e indicatori, come richiesto al punto 5.3.2.1.4, penultimo paragrafo, Allegato II del reg. (CE) n. 1974/2006. Si invita inoltre a fare riferimento alla certificazione dei dati.

A seguito di quanto emerso nell'incontro bilaterale del 15 novembre scorso, l'azione relativa alla Susina di Dro è stata stralciata.

L'obiettivo fondamentale della sottomisura rimane pertanto quello di salvare dal pericolo di erosione genetica due tipi locali di mais coltivati in alcune zone della Provincia. Tali ecotipi sono riconducibili alla forma *Zea mais indurata*, che è particolarmente adatta per la trasformazione in sfarinati per alimentazione umana.

Attualmente tali ecotipi sono coltivati in gran parte non per motivi reddituali, ma per l'affezione delle persone più anziane della comunità rurale alla coltivazione di quel particolare tipo, e non un altro, che fa parte ormai del loro stesso costume di vita. Come documentato nel testo esistono studi ed evidenze che dimostrano scientificamente il pericolo di erosione genetica. Uno di questi studi, condotto dall'Università degli Studi di Padova, è stato finanziato con i fondi del Programma iniziativa comunitaria LEADER II.

- 138) In merito all'azione riguardante il "premio per la coltivazione della susina di Dro", si invita la Provincia a chiarirne il reale obiettivo. Sembra che l'azione non sia realmente finalizzata alla conservazione di una specie minacciata dall'erosione genetica, ma piuttosto a frenare il livello di abbandono della zona. Si invita inoltre ad assicurare che non vi sia sovrapposizione con la misura 211.

L'azione è stata stralciata dalla sottomisura. Al momento attuale sono in corso approfondimenti di carattere scientifico per quanto riguarda la caratterizzazione della varietà per cui si ritiene di demandare ad una successiva richiesta l'inserimento di questa azione nel programma.

## **7. Sottomisura 214/g**

- 139) Per l'intervento di recupero dei terreni prativi e dei prato-pascoli per la biodiversità, sembra esserci il rischio di sovrapposizione con la misura 213. Inoltre, l'aiuto sembra essere di tipo compensativo finalizzato all'introduzione di nuove coltivazioni invece di essere un incentivo al miglioramento ambientale delle condizioni di partenza.

A seguito di quanto emerso nell'incontro bilaterale del 15 novembre scorso, l'azione relativa al recupero dei terreni prativi e dei prato-pascoli per la biodiversità è stata stralciata.

- 140) Per l'intervento finalizzato all'estensivazione delle produzioni vegetali, gli impegni dovrebbero essere verificati e confrontati con la baseline e le normali condizioni di coltivazione, tenendo presente che sono aree Natura 2000.

Le misure relative all'estensivazione delle produzioni vegetali nelle aree Natura 2000 sono state confrontate con la baseline e le normali condizioni di coltivazione nell'apposita Tabella della misura 214 e nell'allegato I. Inoltre è stata verificata la loro compatibilità nei confronti degli obblighi vigenti per le aree Natura 2000.

- 141) Si invita a giustificare il riferimento ad "enti pubblici" tra i beneficiari.

Il riferimento a "enti pubblici" è stato eliminato.

➤ **Indennità Natura 2000 (codice 224)**

- 142) La Provincia è invitata a rivedere l'intera misura per apportare maggiore chiarezza e dettaglio, e ad indicare gli obblighi derivanti dai piani di gestione (se disponibili) ovvero dalle misure di conservazione.

Le raccomandazioni formulate sono state recepite nelle risposte di cui sopra (vedi punti 111-112-113-146 (Misure 213 e 224 soppresse).

- 143) Si invita a rivedere l'ammissibilità dei beneficiari e si ricorda che ex art 46 del reg. (CE) n.1698/2005, le indennità sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni.

Le raccomandazioni formulate sono state recepite nelle risposte di cui sopra (vedi punti 111-112-113-146 (Misure 213 e 224 soppresse).

➤ **Pagamenti silvo-ambientali (codice 225)**

- 144) La Provincia è invitata a rivedere l'intera misura per apportare maggiore chiarezza, e a definire la baseline secondo le condizioni obbligatorie definite per le aree protette e i principi stabiliti dai sistemi di certificazione FSC e PEFC. Il semplice riferimento alla certificazione FSC e PEFC non è considerato un criterio di ammissibilità sufficiente. Si invita a chiarire anche il tipo di impegno al di là delle condizioni obbligatorie.

La misura è stata soppressa.

- 145) È inoltre necessario meglio precisare tutte le condizioni/impegni nella misura. Si suggerisce di presentare queste informazioni in formato tabellare per maggiore chiarezza.

La misura è stata soppressa.

- 146) Si invita inoltre a rivedere l'ammissibilità dei beneficiari e si ricorda che ex art. 46 del reg. (CE) n.1698/2005, le indennità sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni.

La misura è stata soppressa.

➤ **Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (codice 226)**

- 147) La Provincia è invitata a riesaminare le azioni proposte b) e c) al fine di assicurare la loro coerenza e ammissibilità. Per l'azione c) si ricorda che eventi di origine biotica non sono considerati alla stregua di "disastri naturali". Nell'azione d) l'erosione non può essere considerata alla stregua di un "disastro naturale". Le azioni d) ed e) potrebbero essere ammissibili sotto la misura 227 (investimenti non-produttivi).

L'azione b) è stata eliminata. Il riferimento per la misura è stato posto ai disastri naturali, come definiti al numero (175) degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo-forestale 2007-2013 (documento 2006/C 319/01): tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili.

- 148) Nell'azione a) si invita la Provincia a fare riferimento a "disastri naturali", non ad "eventi eccezionali".

Si è adeguato il riferimento ai 'disastri naturali come richiesto.

➤ **Sostegno agli investimenti non produttivi (codice 227)**

- 149) La Provincia è invitata a rivedere l'intera misura per apportare maggiore chiarezza. Dovrebbe essere chiaro dal programma che la misura non porta a nessun aumento significativo nel valore o nella redditività dell'azienda forestale. Inoltre, non vi è alcun riferimento all'acquisizione di certificazione FSC e PEFC.

La misura è stata modificata come richiesto.

- 150) La Provincia è invitata a riesaminare le azioni proposte a) e b) al fine di assicurare la loro coerenza e ammissibilità. Si ricorda che le azioni di gestione o manutenzione non sono ammissibili, si invita quindi a meglio giustificare le azioni proposte.

Sono state eliminate le azioni a) e b).

- 151) Si invita a chiarire la finalità dell'azione c) e dell'azione d): la "manutenzione della rete di accesso al bosco" è finalizzata ad uno sfruttamento economico delle foreste oppure come infrastruttura di utilità pubblica (per i visitatori)?

Sono state precisate le finalità delle azioni ex c) ora a); ed ex d) ora b). Si è precisato nell'OBIETTIVO DELLA MISURA, nell'AZIONE e nei REQUISITI che la viabilità che beneficia delle misura è solo quella ad accesso libero per il pubblico.

- 152) Si ricorda che le spese per i piani di gestione non sono ammissibili.

L'osservazione è stata accolta: le spese per i piani di gestione non sono ammissibili.

### **Capitolo 5.3.3 – Asse 3**

➤ **Diversificazione verso attività non agricole (codice 311)**

- 153) La misura deve intervenire solo nell'area D e non nell'area A (zone urbane).

Come indicato all'ultimo capoverso del punto "Obiettivi" della scheda di Misura "il sostegno può essere concesso nelle aree Rurali con problemi complessivi di sviluppo (D)".

- 154) Sarebbe utile fornire gli indicatori d'impatto sui lavori creati e mantenuti.

Nel punto “indicatori di prodotto, risultato e di impatto” è stato inserito quale indicatore di impatto i posti di lavoro creati nella quantità di 100 unità e i relativi riferimenti sono meglio esplicitati al paragrafo “Indicatori ed obiettivi” del capitolo 3.2 “Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza”.

- 155) Si ricorda che gli interventi di diversificazione devono essere attuati all'interno delle aziende agricole.

Nel testo della misura, al punto “Beneficiari” si precisa che “possono beneficiare della misura gli imprenditori agricoli singoli ed associati ed i membri della famiglia agricola qualora esercitino l'attività agricola nell'azienda agricola”. Pertanto la richiesta è accolta.

- 156) Come già precisato nell'ambito della strategia, per quanto riguarda gli interventi relativi alla bioenergia, si invita a considerare con la dovuta attenzione il ruolo della cogenerazione a partire da biomassa. A tale riguardo, si sottolinea il potenziale risparmio energetico conseguente alla combinazione della produzione di elettricità e calore.

Nel punto “interventi finanziabili” della scheda di Misura in merito alla realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili verrà data priorità alle soluzioni volte alla cogenerazione di energia elettrica/termica con potenza massima di un MegaWatt come precisato all'ultimo capoverso.

- 157) Si invita a chiarire il riferimento a Leader in relazione alla misura.

La misura prevede l'attivazione nelle zone LEADER, ma non è esclusiva per le zone LEADER.

Nel punto “Intensità dell'aiuto” sono previsti tassi di intervento differenziati nei casi di iniziative attuate nell'ambito della strategia di sviluppo locale selezionata per l'approccio LEADER. In tutti i casi il sostegno è concesso applicando la normativa “de minimis”.

- 158) Si invita a precisare la demarcazione con analoghi interventi del FESR e di altri strumenti comunitari.

Al fine di rispondere compiutamente alla richiesta la scheda della Misura 311 è stata integrata con il capitolo “criteri di demarcazione” e i rimandi ulteriori al Capitolo 10 “Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca”.

➤ **Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese (codice 312)**

- 159) La Provincia è invitata a indicare la demarcazione con altri strumenti finanziari comunitari e a chiarire le azioni e la loro localizzazione.

La misura è stata soppressa.

- 160) Si segnala che l'azione proposta sulla formazione non sembra essere ammissibile. Potrebbe essere eventualmente ammissibile sotto la misura 331.

La misura è stata soppressa.

- 161) Si invita la Provincia a chiarire e a giustificare l'attivazione della misura solo per il settore forestale.

La misura è stata soppressa.

- 162) Per quanto riguarda l'azione b), si invita a verificare l'ammissibilità dell'"acquisizione in comune di servizi/materiali" e a dettagliare gli elementi di finanziamento. Si ricorda che questa misura riguarda gli investimenti.

La misura è stata soppressa.

- 163) Si invita inoltre a fornire ulteriori informazioni sui "progetti di cooperazione fra microimprese".

La misura è stata soppressa.

➤ **Incentivazione di attività turistiche (codice 313)**

- 164) La Provincia è invitata a indicare la demarcazione con altri strumenti finanziari comunitari e a chiarire le azioni e la loro localizzazione.

Si è introdotto un rimando al capitolo 10.2 "Criteri di demarcazione per le misure riguardanti gli assi 1, 2 e 3 che interessano operazioni ammissibili anche ai sensi di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare fondi strutturali e lo strumento comunitario di sostegno alla pesca".

- 165) Si ricorda che interventi in aree urbane (A) non sono ammissibili.

Si è indicata la localizzazione esclusiva nelle aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo".

- 166) Si invita a chiarire cosa si intende per "piccoli musei" nell'azione a) e quali tipi di interventi sono previsti a riguardo.

Si è eliminata la dizione "piccoli musei": si ritiene che il termine "centro informazioni" sia esaustivo del tipo di intervento finanziabile nella misura (ed è coerente con i limiti di spesa ammissibile indicati).

- 167) Si invita inoltre ad assicurare che le attività previste dalla misura, e in particolare la realizzazione di "piccole infrastrutture", non impattino negativamente sull'ambiente.

Si è introdotta la previsione di una valutazione di incidenza per le azioni che possono avere impatto significativo nelle aree Natura 2000.

➤ **Sviluppo e rinnovamento dei villaggi (codice 322)**

- 168) Si invita a localizzare gli interventi previsti e si ricorda che interventi in aree urbane (A) non sono ammissibili. E' necessario inoltre fornire la definizione di *villaggio rurale* utilizzata.

Nel testo della misura, punto “Localizzazione degli interventi” si è specificato che l’attuazione interessa solo ed esclusivamente le Zone Rurali con problemi complessivi di sviluppo (D). Per villaggio rurale si intende l’insieme di zone marginali che vengono identificate da Comuni o loro frazioni con densità di popolazione non superiore a 50 abitanti/Kmq, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, situate ad un’altitudine non inferiore a 500 metri.

- 169) Si ricorda inoltre che gli interventi sul patrimonio culturale sono ammissibili sotto la misura 323.

L’osservazione è stata accolta: gli interventi di recupero del patrimonio culturale sono finanziabili sulla Misura 323.

- 170) Si ricorda che la trasformazione di edifici rurali in infrastrutture turistiche sono ammissibili sotto la misura 311 se gli edifici fanno parte di un’azienda agricola. Inoltre, le infrastrutture di base (strade rurali, ecc.) e i servizi essenziali dovrebbero essere finanziati sotto la misura 321.

La misura è stata rivista: gli interventi di recupero del patrimonio edilizio tradizionale di montagna sono stati riportati nella Misura 323, azione 323.3 “Investimenti per la manutenzione, il restauro e la qualificazione delle strutture di malga”; le infrastrutture di base (strade rurali ecc.) sono state riportate nella Misura 321. Sono stati soppressi gli interventi finalizzati alla trasformazione di edifici rurali in infrastrutture turistiche.

- 171) La demarcazione con analoghi interventi del Fondo di sviluppo regionale non è precisata.

Nel testo della misura, punto “Criteri di demarcazione” si sono specificati i criteri di demarcazione rispetto ad altre misure del PSR e si è rinvio al capitolo 10 “Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario della pesca” per la definizione nel dettaglio dei criteri di demarcazione con altri strumenti finanziari comunitari.

➤ **Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (codice 323)**

- 172) La Provincia è invitata a indicare le linee e i criteri di demarcazione con altri strumenti finanziari comunitari e a indicare la localizzazione delle azioni.

Nel testo della misura, al punto “Criteri di demarcazione” si sono specificati i criteri di demarcazione rispetto ad altre misure del PSR e si è rinvio al paragrafo 10.2 “Criteri di demarcazione per le misure riguardanti gli assi 1, 2 e 3 che interessano operazioni ammissibili anche ai sensi di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare fondi strutturali e lo strumento comunitario di sostegno alla pesca” per la definizione nel dettaglio dei criteri di demarcazione con altri strumenti finanziari comunitari.

- 173) Si segnala che gli interventi proposti 1) ed 5) non sembrano essere ammissibili.

La misura è stata rivista nel suo complesso: sono stati eliminati gli interventi non ammissibili relativi agli investimenti previsti per utilizzare le strutture tradizionali del territorio montano per utilizzazioni di tipo produttivo (esempio sale di mungitura, attrezzature per la gestione degli allevamenti, caseifici in malga).

La nuova struttura della misura prevede cinque azioni, di cui le prime due sono a favore dei siti di Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale, e le restanti tre propongono di incentivare gli interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio delle zone rurali, con particolare riferimento ai territori ubicati nelle aree più difficili della montagna alpina.

Per quanto riguarda l'intervento 5 "Ristrutturazione e manutenzione di edifici rurali da adibire a rifugi forestali", si è definito meglio l'oggetto dell'intervento, che sono gli edifici rurali tradizionali, significativi dal punto di vista del paesaggio storico: dopo il recupero saranno utilizzati a scopo sociale, didattico e di punto di appoggio gestionale. Con tali precisazioni si ritiene che l'azione rientri nei criteri di ammissibilità.

- 174) È necessario assicurare la coerenza tra le tipologie d'intervento proposte e i beneficiari. In particolare per l'intervento 323.3 si invita a chiarire la categoria dei beneficiari riguardante i "privati".

A seguito dell'incontro bilaterale del 15 novembre u.s. nell'azione 323.1 "Redazione dei piani di gestione di protezione dei siti di Natura 2000" è stata eliminata la categoria dei beneficiari riguardante i privati.

#### **Capitolo 5.3.4 – Asse 4**

- 175) La Provincia è invitata a descrivere gli impegni e gli obblighi per le singole azioni, e le baseline che non sono indicate risultando quindi difficile valutare l'ammissibilità delle misure proposte.

Nella scheda di Misura dell'Asse 4 LEADER si è provveduto ad elencare le misure degli Assi I e III che potranno far parte della strategia di sviluppo locale. Le Misure evidenziate in grassetto nelle tabelle finanziarie previsionali (schede di misura 411 e 413) sono quelle ritenute prioritarie dalla Provincia per la corretta riuscita dell'Asse tant'è che trovano uno specifico riferimento a LEADER nelle schede di misura. Nell'attuazione della strategia locale gli impegni e gli obblighi connessi alle singole azioni sono quelli riportati nelle singole schede di misura degli Assi I e III.

- 176) La selezione di un solo GAL non sembra rispondere all'obiettivo comunitario di miglioramento della governance locale. Non vi è alcun vantaggio in termini di popolazione, territorio coperto e numero di GAL confronto a Leader +. Inoltre, con un budget di 17,14 milioni di Euro si potrebbero finanziare fino a 3 GAL. Si ricorda che la media comunitaria di fondi pubblici destinati ai GAL sotto Leader + è di 5 milioni di Euro.

Esigenze quali l'omogeneità dell'ambito geografico ed amministrativo del territorio e l'opportuna "massa critica" del bacino di utenza hanno giustificato, la selezione operata dalla PAT nell'individuare le aree ricomprese nelle Vallate

alpine di Sole, Peio e Rabbi. La Provincia vuole in questo periodo di programmazione, visto l'approccio trasversale dell'Asse LEADER, insistere in modo incisivo nell'area individuata rispondendo a tal fine ai bisogni locali emersi dall'analisi statistica e dalla matrice SWOT come specificato nel punto "Analisi della situazione della zona di intervento LEADER".

Si fa presente che nel punto "Definizione di applicazione dell'Asse 4 LEADER" la Provincia ha previsto la possibilità che il GAL selezionato possa per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia di sviluppo locale, utilizzare un volume di investimenti non superiore al 25% della spesa pubblica totale per l'Asse 4 "LEADER" del Piano di Sviluppo rurale sia utilizzato nei comprensori limitrofi a quello selezionato.

- 177) Si invita a verificare l'ammissibilità delle operazioni al di fuori del campo di applicazione delle misure.

Al fine di verificare l'ammissibilità di tutte le operazioni dell'Asse LEADER, data la vastità dei settori interessati, nel capitolo 5.3.4 "Asse 4: Attuazione dell'impostazione Leader" è stata prevista la costituzione di un pool di tecnici esperti i cui compiti sono descritti al punto "Commissione LEADER".

- 178) La Provincia è invitata a dettagliare ulteriormente le procedure e il calendario per la selezione dei GAL.

Nel capitolo 5.3.4.0 "LEADER" ed in particolare al punto "Procedure e calendario" per la selezione dei gruppi di azione locale" si è dettagliata tale procedura.

- 179) È necessario rivedere completamente la parte relativa al circuito finanziario di gestione dei GAL e al ruolo dell'organismo pagatore.

Nel capitolo 5.3.4.0 "LEADER" ed in particolare al punto "Procedure e calendario" per la selezione dei gruppi di azione locale" si è dettagliata tale procedura.

## **5. CAPITOLO 6 – PIANO DI FINANZIAMENTO**

- 180) Si ravvisano delle incongruenze nel calcolo del piano finanziario per asse, con particolare riferimento al totale del settore pubblico nella tabella 6.2.

Le tabelle sono state controllate e corrette.

## **6. CAPITOLO 7 – RIPARTIZIONE INDICATIVA PER MISURA DI SVILUPPO RURALE**

- 181) Si ravvisano delle incongruenze nei calcoli riportati nella tabella presentata, con particolare riferimento ai totali delle misure in cui sono presenti più sottomisure. Non è necessario indicare le sottomisure nella tabella.

La tabella è stata controllata e corretta, anche in funzione degli spunti emersi nella riunione del 15 novembre 2007 (es. taglio di alcune misure).

## 7. CAPITOLO 9 – ELEMENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE AI SENSI DELLE NORME SULLA CONCORRENZA

- 182) Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato per le quali un aiuto addizionale nazionale non è previsto, la Provincia è invitata a compilare la corrispondente scheda informativa allegata al regolamento (CE) n. 794/2004, dato che non sono state fornite altre informazioni.

Le schede informative sono state compilate e allegate al testo del PSR. (vedi allegato n. 4 “Schede di informazione Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 1935/2006”).

- 183) La misura 511 per l'assistenza tecnica non deve essere inclusa nella lista delle misure ammissibili per gli aiuti di stato.

Si è provveduto ad escludere dalla lista delle misure ammissibili per gli aiuti di stato la misura 511 relativa all'Assistenza tecnica.

- 184) Le tabelle fornite devono essere riviste interamente in quanto comprendono misure che non dovrebbero essere incluse.

Si è provveduto ad escludere dalle tabelle A e B le misure che non devono essere incluse.

- 185) Per quanto attiene alla tabella di cui al punto 9B del programma, si invita a citare il nome completo ed i riferimenti sulla pubblicazione del regolamento *de minimis*, ovvero Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), GU L 379 del 28.12.2006.

Nella tabella 9B si è provveduto a citare il nome completo e i riferimenti sulla pubblicazione del regolamento n. 1998/2006 “de-minimis”.

## 8. CAPITOLO 10 – COMPLEMENTARIETÀ

- 186) La deroga sulla base dell'articolo 5§6 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (per le misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato) non è presente. Si invita la Provincia a richiedere e giustificare tale deroga per tutti i settori interessati e a completare il testo con le regole amministrative utilizzate per evitare la possibilità di doppio finanziamento per una stessa operazione.

Nel capitolo 5.2 “Disposizioni comuni a tutte o più misure”, al comma f) “Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti PAC” si evidenzia la deroga alla limitazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1698/2005. Nel medesimo capitolo si riportano le motivazioni a supporto della richiesta.

- 187) La Provincia è invitata a fornire i criteri per la demarcazione compresi i requisiti per la determinazione dei criteri per quanto riguarda le OCM e gli altri fondi comunitari. Per quanto riguarda la demarcazione rispetto agli interventi

degli OCM, si invita a rivedere interamente la parte dettagliando anche la sovrapposizione per ogni misura.

Vedi anche risposta all'osservazione n. 191: l'intero capitolo 10 è stato revisionato e arricchito delle notizie utili per chiarire i criteri di demarcazione con i fondi comunitari. Per quanto riguarda la demarcazione rispetto agli interventi degli OCM, oltre alle notizie riportate nel testo del capitolo 10.1.4, paragrafo "O.C.M. ortofrutta" si fa riferimento a quanto riportato nelle misure interessate (121 e 123) e nel capitolo 5.2 "Disposizioni comuni a tutte o a più misure", paragrafo f).

- 188) Si invita inoltre a fare riferimento al settore apicoltura che non sembra essere menzionato.

Nella parte descrittiva del capitolo 3.1 "Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza" è stato introdotto il punto "L'apicoltura in Trentino" descrittivo del settore. Il medesimo settore è stato poi ripreso nel capitolo 5.2 "Disposizioni comuni a tutte o a più misure", paragrafo f).

- 189) La Provincia è inoltre invitata a indicare le autorità/enti che garantiranno la demarcazione e la complementarietà.

Nel capitolo 5.2 "Disposizioni comuni a tutte o a più misure", al paragrafo f) si precisa quali sono le autorità che garantiranno la demarcazione e la complementarietà. Nel capitolo 10.1.5 "Complementarietà con le misure finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia o dagli altri strumenti nei settori di cui all'allegato I del Regolamento di attuazione 1974/2006" si riportano ulteriori informazioni in relazione all'organizzazione dell'Autorità di gestione al fine di verificare il rispetto del divieto di cumulo.

- 190) Il capitolo deve essere completato per quanto riguarda gli aspetti relativi all'applicazione in Italia dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per tutti i settori interessati, anche in relazione alle misure dell'asse II del PSR.

Nel capitolo 5.2, "Disposizioni comuni a tutte o a più misure", al paragrafo f) è stata inserita una tabella nella quale vengono evidenziate le diverse tipologie di intervento previste rispettivamente nel PSR e ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

- 191) Gli aspetti relativi alla complementarietà e demarcazione rispetto agli interventi dei Fondi strutturali deve essere devono essere completati e meglio definiti in relazione ai differenti aspetti riguardanti, in particolare (ma non solo), le misure dell'asse III, la ricerca (che il PSR non può finanziare) e l'innovazione (misura 124), le infrastrutture, le bioenergie e la formazione (asse I e asse III) sulla base delle indicazioni e criteri del PSN. Questo anche in rapporto al FEP, sia per quanto riguarda l'eventuale sovrapposizione con le misure acqua-ambientali, che in riferimento alle azioni attuate dai gruppi Leader e i gruppi analoghi finanziati nell'ambito di quest'ultimo Fondo. Si invita, pertanto la Provincia a definire in dettaglio chiari linee di demarcazione così come dei criteri che consentano di evitare ogni possibile sovrapposizione con gli interventi dei Fondi strutturali e con il FEP.

Alla raccomandazione è stata data risposta all'osservazione n. 187). L'intero capitolo 10 "Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione nonché dallo strumento comunitario della pesca" è stato revisionato e arricchito delle notizie utili per chiarire i criteri di demarcazione con i fondi comunitari. Uno specifico paragrafo (10.2) è dedicato ai criteri di demarcazione per le misure riguardanti gli assi 1, 2 e 3e che interessano operazioni ammissibili anche ai sensi di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare fondi strutturali e FEP. Nel medesimo paragrafo è presente una tabella che riporta nel dettaglio le singole operazioni, i fondi comunitari coinvolti e i criteri di demarcazione.

Nel paragrafo 10.4 inoltre sono riportati i criteri di demarcazione riguardanti l'Asse 4, in relazione alle strategie di sviluppo locale attuate dai "Gruppi" ai sensi dello strumento Comunitario di sostegno alla pesca e per la cooperazione in relazione all'Obiettivo di Cooperazione previsto dai Fondi Strutturali.

## **9. CAPITOLO 11 – DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DEGLI ORGANISMI RESPONSABILI**

192) Si invita la Provincia a inserire in questo capitolo un paragrafo che descriva gli accordi amministrativi intrapresi per prevenire e reprimere le frodi e le irregolarità ai danni del bilancio comunitario, coerentemente con l'allegato II, punto 11 del regolamento (CE) n.1974/2006. Si invita, inoltre, ad inserire le disposizioni comunitarie, e la loro trasposizione nella legislazione nazionale, sia per quanto riguarda i controlli sull'ammissibilità della spesa e la dichiarazione contabile, sia riguardo l'obbligo di comunicare alla Commissione le irregolarità e le frodi identificate (conformemente al regolamento n.1848/2006), così come le disposizioni circa la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite.

Si è provveduto ad integrare il Capitolo 11 "Designazione delle Autorità competenti e Organismi responsabili" al fine di corrispondere alle osservazioni indicate.

In particolare nel paragrafo 11.2 "Procedure di gestione e di controllo" sono dettagliate le procedure previste dall'Allegato II punto 11 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Nel paragrafo 11.3 sono stati inserite le modalità relative agli obblighi in materia di comunicazione delle irregolarità nel rispetto del Reg. (CE) n. 1848/2006.

193) Si ricorda inoltre che l'autorità di gestione è responsabile anche per la definizione dei criteri di selezione dei beneficiari.

In conformità con le previsioni del Reg. (CE) n. 1974/2006 si sono definiti i compiti dell'Autorità di Gestione indicando tra l'altro che la stessa è responsabile anche della definizione dei criteri di selezione dei beneficiari (paragrafo 11.2). Tale aspetto è peraltro confermato nel Capitolo 12 ed in particolare nel paragrafo 12.1 "descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione" al punto "Funzioni del Comitato di Sorveglianza".

194) Per quanto riguarda l'organismo pagatore, si invita a fare maggiore chiarezza rispetto al ruolo di controllo descritto.

Tali disposizioni sono contenute nel Capitolo 11 “Designazione delle Autorità competenti e Organismi responsabili” nel paragrafo 11.1 “Organismi responsabili” al punto “Organismo Pagatore” che descrive i compiti dello stesso rispetto ai ruoli di controllo.

## **10. CAPITOLO 12 – SISTEMI DI SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE**

- 195) Al fine di migliorare il coordinamento tra i vari fondi, la Provincia è invitata ad assicurare che nella composizione del Comitato di Sorveglianza, sia prevista la partecipazione di un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FSE, così come il Comitato di Sorveglianza del FSE per Trento prevede la partecipazione di un rappresentante del FEASR, del FESR e del FEP.

La Provincia Autonoma di Trento, al capitolo 12 “Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del Comitato di sorveglianza” ha introdotto quanto richiesto.

- 196) Si invita la Provincia a prevedere un chiaro riferimento al sistema nazionale di monitoraggio e valutazione che sarà realizzato conformemente al Quadro comune per il monitoraggio e valutazione, così come previsto dal PSN.

Si è introdotto quanto richiesto il riferimento al sistema nazionale di monitoraggio e valutazione al capitolo 12 “Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del Comitato di sorveglianza”. Saranno quindi utilizzati indicatori definiti nell’ambito del “Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione” di cui all’art. 80 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

- 197) Con particolare riferimento (ma non solo) all'organismo pagatore provinciale e all'Istituto Agrario di S. Michele a/A, si invita a rivedere la composizione del Comitato di sorveglianza. E' necessario assicurare inoltre la presenza nel Comitato di rappresentanti delle pari opportunità (di natura non governativa) e delle ONG ambientali.

Si è provveduto al capitolo 12 “Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del Comitato di sorveglianza” a rivedere la composizione del Comitato di Sorveglianza in base alle osservazioni formulate, inserendo quanto richiesto.

## **11. CAPITOLO 13 – DISPOSIZIONI VOLTE A DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ AL PROGRAMMA**

- 198) Si invita la Provincia a sviluppare più dettagliatamente questo capitolo e si ricorda la necessità di sviluppare un piano di comunicazione. Le differenti attività e fasi del piano di comunicazione devono essere precisate in rapporto alle indicazioni regolamentari. E' necessario inoltre definire i criteri per valutare l'impatto delle attività di informazione e pubblicità previste.

Si è provveduto ad integrare il capitolo 13 “Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma” al fine di garantire la conformità alle indicazioni contenute nel Reg. (CE) n. 1974/2006 – art. 58 e nel relativo allegato VI “Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR”. A tal fine sono stati aggiunti chiarimenti in merito al piano di comunicazione precisando un dettaglio dei contenuti, della strategia delle attività e delle misure, degli strumenti che saranno utilizzati, del bilancio indicativo nonché dei criteri per la valutazione dell’impatto delle iniziative è reperibile.

- 199) Si invita inoltre la Provincia a tenere conto del fatto che le azioni di informazione devono interessare anche le ONG.

Al punto 13.1 “Iniziative miranti a informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche, sociali e ambientali, gli organismi per la promozione della parità tra uomo e donna e le organizzazioni non governative, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti” viene fatto espresso riferimento tra i potenziali beneficiari alle Organizzazioni non governative.

## **12. CAPITOLO 14 – DESIGNAZIONE DELLE PARTI CONSULTATE E RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE**

- 200) Si invita la Provincia a fornire una sintesi dei risultati delle consultazioni, con le principali questioni poste, a precisare le date delle consultazioni e il tempo concesso per fornire i commenti e contributi per la preparazione del programma e a indicare in che misura i pareri e i suggerimenti espressi sono stati presi in considerazione (allegato II a, punto 14.2, al regolamento (CE) n. 1974/2005).

La Provincia Autonoma di Trento ha integrato l’art. 14 “Designazione delle parti consultate e risultati della consultazione” fornendo una sintesi, nelle tabelle denominate “Osservazioni e proposte alla bozza di PSR 2007-2013”, dei risultati delle consultazioni (Proponente, Data, Tema, Quesito, Risposta della PAT).

- 201) Si invita altresì la Provincia a descrivere in quale misura è stata assicurata una sufficiente partecipazione delle ONG ambientali e di rappresentanti delle pari opportunità al processo di consultazione.

Nel capitolo 14.1 “Designazione delle parti consultate” si descrive come è avvenuto il processo di consultazione. L’azione di informazione e di coinvolgimento dell’ampio e variegato gruppo dei potenziali interessati alla predisposizione del PSR ha ricompreso tra l’altro, come si desume dall’elenco, la partecipazione delle ONG ambientali (Italia Nostra Onlus Sezione Trentina, WWF-World Wildlife Fund For Nature Onlus - Sezione Trentino Alto Adige, Lega Ambiente ecc. ecc.) nonché i rappresentanti delle Pari Opportunità presenti in provincia.

### 13. CAPITOLO 15 –PARITA’ TRA UOMINI E DONNE E NON DISCRIMINAZIONE

- 202) Si invita la Provincia a presentare con maggior dettaglio, in che modo il rispetto del principio di non discriminazione sarà assicurato nel programma, nonché a meglio illustrare la linea strategica specificamente dedicata alle pari opportunità e alla politica di genere, con particolare riferimento al modo in cui convergeranno su questo aspetto le misure attivate.

Nel capitolo 15 “Parità tra uomini e donne e non discriminazione” ed in particolare nel paragrafo 15.1 “In che modo si intende promuovere la parità tra uomini e donne nelle varie fasi di attuazione del programma (progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione)” si è provveduto a sottolineare come il PSR assicuri l’accesso ai finanziamenti senza distinzioni di genere o comunque discriminatorie in quanto connesse a situazioni di svantaggio, ovvero di differenza religiosa, razziale, di pensiero ed orientamento sessuale.

Al fine di assicurare il partenariato secondo i requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 la Provincia Autonoma di Trento ha coinvolto, come si desume dalla descrizione del paragrafo 15.1.1 “Impostazione strategica e progettazione del PSR”, la rappresentanza del Comitato provinciale per le Pari Opportunità.

- 203) Si invita a chiarire inoltre se si prevedono azioni specifiche per le donne.

Nel capitolo 15 “Parità tra uomini e donne e non discriminazione” si è provveduto a specificare questo aspetto. L’Asse 3, che individua quale priorità la creazione di opportunità di lavoro ed il miglioramento per le condizioni di crescita, e l’Asse 4, i cui obiettivi provinciali coincidono in larga parte con quelli dell’Asse 3, ovvero la promozione della multifunzionalità o diversificazione delle attività economiche e l’elevazione della qualità della vita nelle zone rurali, rappresentano l’ambito in assoluto più consono alla realizzazione di quegli interventi che concretamente incidono sulle pari opportunità, fermo restando possibili riflessi anche sul primo Asse.